

## TORNATA DELL'11 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

**Sommario** — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico — Resoconto del Relatore sopra alcune petizioni e continuazione del riassunto — Parole del Senatore Poggi per un fatto personale — Dichiarazioni del Senatore Chiesi sull'articolo 1. — Richiesta del Senatore Miniscalchi e risposta del Guardasigilli e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi fornito dal Presidente del Consiglio e dal Guardasigilli — Approvazione dell'articolo 1. — Dichiarazioni del Relatore e del Guardasigilli circa l'articolo 2 — Domanda del Senatore Amari Professore cui risponde il Guardasigilli — Approvazione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore D'Afflitto all'art. 3 — Sull'interpretazione di quest'articolo parlano il Presidente del Consiglio, il Guardasigilli, il Relatore e i Senatori Robecchi e Farina — Dubbi ed obiezioni dei Senatori Capponi e Leopardi — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Farina — Nuove obiezioni del Senatore Leopardi — Dichiarazione del Guardasigilli appoggiata dai Senatori De Monte e Mirabelli — Approvazione dell'articolo 3. — Osservazioni del Senatore Balbi-Piovera sull'articolo 4. cui rispondono il Presidente del Consiglio, il Senatore Farina ed il Relatore — Sono approvati senza discussione gli articoli dal 4 all'11 — Dubbio sull'art. 12 del Senatore D'Afflitto e dichiarazione del Presidente del Consiglio — Sono approvati gli articoli dal 12 al 16 — Considerazioni del Senatore Saracco sull'art. 17 e sullo stato finanziario.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono gli altri Ministri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Riferirò al Senato alcune altre petizioni.

Le petizioni numero 3953, 3954 e 3955 sono mancanti dell'autenticità delle firme richiesta dal Regolamento del Senato.

Colla petizione numero 3956, alcuni patroni laici di benefizi laicali e di altri luoghi pii in numero di 23 si lagnano che il disegno di legge coll'articolo 5° si faccia dispositore delle sostanze private imponendo tasse, detrazioni ai beni delle cappellanie soggette a patronati laicali, e chieggono una modificazione a questa disposizione allo scopo di rendere intangibili tutte le doti delle cappellanie.

Questa domanda, riferendosi all'articolo 5° ed essendo diretta ad ottenere una modificazione di esso articolo, il Senato provvederà deliberando sull'articolo medesimo.

Colla petizione 3957 il Sindaco, la Giunta Municipale e quattro membri del Clero ricettizio di S. Angelo a Scala (Avellino) fanno presente al Senato che colà vi è una chiesa ricettizia, la quale si deve considerare come un solo beneficio, perchè tutti gli ecclesiastici adempiono ad uffici parrocchiali.

Credono perciò di dover essere esenti dalla soppressione, stando anche la disposizione generale del primo articolo della legge. Però nel dubbio chiedono che sia data una spiegazione.

L'Ufficio crede che non si possa per cadun caso particolare dare un provvedimento. Inoltre, o la chiesa di cui si tratta è compresa nelle eccezioni dell'art. 1° per il quale i petenti domandano, ed una spiegazione non è punto necessaria, o non ha i caratteri per l'applicazione delle eccezioni dell'art. 10, ed in tal caso non converrebbe di certo fare una eccezione per i petenti.

Per ciò l'Ufficio non vi propone assolutamente l'ordine del giorno, ma lascia che questa petizione trovi la sua soluzione nel voto che il Senato sarà per dare sopra l'art. 1° del disegno di legge.

**Presidente.** La parola è al Relatore Senatore **Cadorna.**

Senatore **Cadorna, Relatore.**

Signori Senatori. Dalle cose che ieri voi avete la bontà di ascoltare mi pare che resulti provato che il diritto alla libertà di coscienza, e il diritto alla libertà di disporre dei mezzi destinati all'esercizio del culto, risiede originariamente e naturalmente negli individui e per essi nelle associazioni intiere degli individui. Questa dimostrazione era diretta a preparare la risposta al quesito, a chi dovesse lo Stato restituire le sue ingerenze nelle cose temporali e materiali riguardanti il culto, onde dismetterle al padrone, rispettando il diritto di proprietà, e le ragioni della libertà. Dalla dimostrazione che credo di aver data, risulta che, ove lo Stato voglia ed intenda realmente di dismettere queste sue ingerenze, egli non può soddisfare al diritto, non può fare omaggio alla libertà che rimettendole alle associazioni religiose intiere.

La Società religiosa posta così al possesso della disponibilità dei mezzi materiali destinati al culto, ne farà liberamente, nell'interno delle società, quell'uso che nella sua libertà crederà opportuno, e lo Stato non ci avrà nulla a vedere. Ma sarebbe manifesta violazione della libertà, sarebbe manifesta violazione del diritto che compete alle associazioni, se il Governo, mettendosi in luogo delle medesime, deliberasse egli stesso ciò che l'associazione sola ha diritto di statuire.

Non è certo qui il luogo, nè il tempo di esaminare in qual modo questa restituzione potrà essere effettuata. Essa si farà o mediante l'istituzione di altri Enti morali, poichè si tratta di sostanze che sono già ammassate e che sarebbe impossibile restituire agli individui; potrà farlo in qualsivoglia altra forma, ma pur sempre colla condizione che la disponibilità dei mezzi materiali rimanga presso chi ha il diritto di averla. In sostanza, ove si costituiscono degli Enti, ciò dovrà farsi in modo che la loro amministrazione sia nelle mani di chi ha diritto di disporre dei beni, o di chi rappresenti l'associazione che ha un tale diritto.

Il risultato, pertanto di questo sistema è che lo Stato abbandonerebbe assolutamente, quando ne sia venuto il caso, ogni ingerenza in materia religiosa; il Governo spirituale della Chiesa abbandonerebbe assolutamente ogni privilegio; e l'Associazione religiosa, posta al possesso della libera disposizione del patrimonio tutto destinato al culto, dovrebbe regolare liberamente le sue relazioni col proprio Governo interno spirituale, senza che lo Stato abbia diritto alcuno d'immischiarsene. Questa, a mio avviso, è la vera, la sola libertà della Chiesa possibile in un Governo libero; questa è la vera separazione della Chiesa dallo Stato; ed è la sincera applicazione della formola: *libera Chiesa in libero Stato*.

Mi permetta poi l'onorevole Senatore Poggi che io aggiunga che questo è il solo ed il vero mezzo morale che ci possa spianare la via a Roma, imperocchè con questo mezzo il Governo sarebbe posto al di fuori assolutamente di ogni ingerenza nelle cose religiose, e sulle persone religiose, tranne quella ingerenza che in generale gli spetta sopra tutti i cittadini per la tutela

del bene pubblico, e l'Associazione religiosa, essa sola regolerebbe le sue relazioni col proprio Governo spirituale. Dal che segue che l'Europa troverebbe nello stesso sistema politico interno dell'Italia, e nelle guarentie medesime dato alla libertà religiosa dei cittadini italiani ed alla libertà del Governo spirituale della Chiesa, la guarentigia della libertà e della indipendenza del Governo medesimo nelle sue relazioni colle popolazioni di altre Nazioni, quando avvenga che a Roma si estenda la Corona d'Italia. Questa è, a mio avviso, vera preparazione morale a sì grande avvenimento, poichè è mezzo efficace per togliere il principale ostacolo al suo compimento.

Era mia intenzione di astenermi da ogni altra considerazione su questo soggetto, ma le cose dette da alcuni oratori nella discussione e specialmente dall'onorevole Senatore Poggi mi obbligano ad aggiungere alcune altre osservazioni a riguardo del sistema che egli crede conforme al principio della libertà e che considero come mezzo di quella conciliazione che può aprirci la via di Roma. Egli ha deplorato che quel sistema sia stato abbandonato, nel che duolmi di essere d'avviso assolutamente contrario. Mi permetta il Senato di dirne i motivi.

Il sistema che approvava l'onorevole Senatore Poggi era semplicissimo. Consisteva sostanzialmente nell'abbandonare nelle mani dei Vescovi le temporalità della Chiesa e nel dichiarare che le relazioni tra i membri associati della Chiesa ed il governo spirituale della medesima sarebbero regolate, anche per gli effetti civili, dai sacri canoni e dalle leggi ecclesiastiche, in quanto non fossero contrarie alle leggi civili. È evidente che un tale sistema ponendo a disposizione dei soli Vescovi tutti i mezzi materiali e temporali destinati al culto, spogliava conseguentemente tutto il rimanente della Società religiosa di quella ingerenza legittima che le compete in questa materia e che è la sola guarentigia per l'esercizio dei suoi diritti. In altri termini si potrebbe questo sistema riassumere dicendo che è la libertà data al governo spirituale della Chiesa di privare tutti gli altri membri dell'associazione religiosa della libertà. Che ciò possa chiamarsi dare la libertà religiosa alla Chiesa, la quale ovunque e tanto più in paese libero non può, massime a petto dello Stato, essere altro che la intiera religiosa associazione, parmi cosa quasi incredibile.

Ma v'ha di più. Con quel sistema, considerandosi le leggi della Chiesa come quelle che dovrebbero produrre effetti civili, anche al cospetto dello Stato, ed avanti ai tribunali, si veniva a stabilire un principio le cui disastrose conseguenze sarebbero veramente incalcolabili. Ciò risulta evidentemente da che i canoni e le leggi della Chiesa non statuiscono soltanto in materie meramente spirituali, ma si estendono largamente sopra oggetti che alle cose spirituali punto non si attengono. Onde è evidente che i tribunali, per giudicare delle ragioni civili che possono nascere nel

seno dell'associazione religiosa, dovrebbero ricorrere alle leggi ecclesiastiche e tenerle tutte per buone ed obbligatorie qualunque siano, purchè solo non siano in opposizione alla legislazione civile.

Io so bene che si è detto che le leggi della Chiesa a questo riguardo debbono essere considerate come un risultato convenzionale della stessa associazione religiosa, in modo che non abbiano forza veramente come legge civile, ma sibbene come convenzione, dovendosi supporre che coloro che appartengono all'associazione religiosa le abbiano, per questo solo fatto, accettate liberamente come condizioni della società.

Ma con ciò si cade in un equivoco, poichè questa accettazione di una società religiosa può bensì estendersi a tutto ciò che è meramente religioso e spirituale, ma non mai ad altre materie, ed in ispecie a ciò che riguarda la disposizione dei mezzi materiali per l'esercizio del culto.

Per altra parte con quale diritto la legge civile si arrogherà il potere di ingerirsi e di giudicare se un provvedimento qualsivoglia del Governo spirituale della Chiesa debba essere riputato tale, che vincoli i membri dell'associazione religiosa in tale loro qualità, onde inferirne che abbia prodotto degli effetti civili? Forsechè un abuso non è pur possibile, forsechè tanti non se ne sono pur commessi dal Governo spirituale della Chiesa che è pur composto di uomini? Con quale diritto i Tribunali civili giudicherebbero, se taluna disposizione dell'autorità religiosa sia religiosamente obbligatoria pei membri dell'associazione, all'uopo di inferirne che da essa abbiano potuto nascere diritti ed obbligazioni? Codeste teorie sono la sovversione dei più ovvii ed incontrastabili principii. Pertanto, o trattasi di cose meramente spirituali, e la legge, ed i tribunali civili non avranno mai ad immischiarsene, o trattasi di cose temporali, di diritti e di obbligazioni civili, ed esse non possono nascere e provarsi che nei modi, nelle forme e colle norme delle leggi civili.

L'affermare poi che il solo fatto dell'appartenere all'associazione cattolica importi l'accettazione volontaria di tutti i canoni e di tutte le leggi ecclesiastiche fatte e da farsi, di modo che ne debba nascere, all'occorrenza, anche una civile obbligazione, l'affermare che lo Stato sia competente a statuire su questo fatto, è tal cosa che non occorre neppure di confutare.

Si è pur detto che si dava con quel sistema il possesso e l'amministrazione dei beni unicamente ai Vescovi, perchè essi si devono considerare come i rappresentanti e gli amministratori della società religiosa. Questa pure è un'ipotesi contraria alla verità del fatto. D'onde viene un tale mandato? Nelle associazioni religiose il governo spirituale può aver tutto ciò che a cose spirituali si attiene, ma che esista un mandato dell'associazione religiosa in capo ai Vescovi per le cose temporali, le quali naturalmente spettano a tutti i membri dell'associazione, ciò non sussiste. Forse

che i Vescovi furono o dovrebbero, secondo il sistema che combattiamo, essere nominati dalla associazione? Forse che ebbero da essa alcun mandato per le cose temporali, che all'intera associazione appartengono? Forse che, a petto della legge civile, si può supporre che alcuno siasi spogliato dell'esercizio dei proprii diritti senza che se ne diano le prove? Ora dov'è la prova che i Vescovi sieno stati volontariamente, spontaneamente, convenzionalmente incaricati dall'associazione religiosa di esercitare il diritto che a tutta l'associazione compete di amministrare, di disporre delle temporalità della Chiesa? Evidentemente non sussiste prova alcuna di questo fatto e lo allegarla è allegare una cosa che non ha reale sussistenza.

Si è pure detto che è da credersi ed anzi da tenersi per fermo, che i Vescovi, messi al possesso di tutte le temporalità, ne useranno nell'interesse di tutta l'associazione. Ciò potrà essere, sebbene se ne possa dubitare. Ma, fosse pur vera una tale allegazione, che vale essa in una quistione di diritto? Forse che dalla speranza, che, mettendo taluno arbitrariamente al possesso della roba altrui, egli l'amministrerà bene e nell'interesse dello spogliato, può inferirsi il diritto di spogliare il proprietario? Evidentemente no. Cominciate dal dare la roba a chi spetta.

Si è inoltre allegato che, se mai vi fossero abusi, o pericoli che se ne commettessero, vi sarebbero quei rimedii che sono potenti ed efficaci nei governi liberi, come sono l'opinione pubblica, la stampa, i tribunali. Ma è aperto che neppure con tali argomenti, e con simili motivi puossi giustificare una spogliazione. Oltrechè ognuno sa che è meglio rimanere sano che non essere costretti ad andare pel medico, per quanto si possa essere certi di essere da lui guariti.

Finalmente si è affermato, che con codesto sistema sarebbesi ottenuto l'utile risultato che facendo i Vescovi disponitori delle sostanze destinate all'esercizio del culto diverrebbero più indipendenti, che non lo siano attualmente, dalla Corte di Roma. Io ora non giudicherò della verità di una tale asserzione, della quale è almeno lecito il dubitare assai. Dirò solo che quest'argomento pugna col principio sul quale si vuole fondare il sistema stesso, cioè col principio della libertà. Esso conduce la legge civile ad immischiarsi nel modo di stabilire, e moderare le relazioni tra i Vescovi e la corte di Roma, locchè è cosa interna religiosa nel sistema di libertà e nella quale lo Stato non si debbe punto immischiare, allorchando il principio della libertà sia compiutamente attuato. Con ciò si contraddirebbe a quella astensione che deve essere la base del sistema della libertà. In sostanza con codesti propositi si mirerebbe ad indirizzare la legge civile alla costituzione di una Chiesa Nazionale, all'uso dell'antico gallicanismo. Ora niuno è che non vegga quanto queste tendenze si trovino in diretta opposizione colla leale e franca applicazione del principio della vera libertà.

Dico pertanto che le conseguenze di questo sistema

sarebbero fatali. Esso prova la verità di ciò che diceva l'onorevole Lambruschini, cioè che la libertà della Chiesa è pigliata da ciascuno a modo suo, ed è manifesto, che nel sistema che or ora qui ho combattuto, la libertà della Chiesa sarebbe la negazione della libertà; perchè spogliandosi assolutamente il laicato di ogni ingerenza nelle cose temporali, e delle guarentie che conseguono da questa giuridica ingerenza, tutta l'associazione religiosa sarebbe, per ogni cosa, posta in piena balla dei chierici.

Insomma in codesto sistema, lo si dica apertamente, la Chiesa sono i solo chierici, ed anzi solo i chierici dell'alta gerarchia, ed i laici non sono più nulla. Ora domandiamo se, in un Governo libero, e quando trattasi di provvedimenti che debbono emanare dallo Stato a tutela di una libertà civile, qual è la libertà della coscienza, e del culto, ciò si possa chiamare libertà della Chiesa. Ciò basti per questo soggetto.

Ho affermato che il presente disegno di legge conduce allo stabilimento del principio della libertà, nel senso con cui ho tentato difenderla e sebbene ciò sia stato contestato, e siasi anzi allegato il contrario, ripeto ora che esso conduce alla libertà come noi la intendiamo, il che è a dirsi non solo della presente legge, ma anche di tutte le altre che l'hanno preceduta.

Non è di certo qui il tempo opportuno di fare, neppure succintamente, la storia del nascimento, dell'aumento quasi incredibile, e della successiva declinazione dei privilegi della Chiesa. La storia dà le ragioni o quanto meno spiega come, a seconda dei varii Stati sociali, abbiano tutte queste cose potuto e dovuto aver luogo. E la storia condanna ad un tempo coloro che non vogliono riconoscere che in alcune epoche, e massime originariamente, l'intervento della Chiesa nelle cose laiche fu benefico e del pari coloro che, perciò, vorrebbero mantenere, nell'attuale stato della Società, e de' Governi civili, codeste ingerenze e codesti privilegi. Col mezzo della graduata abolizione di quella ingerenza e di quei privilegi i popoli, camminano già da gran tempo nella via che conduce alla uguaglianza del diritto ed alla libertà, percorrendo, quasi inconsci del finale risultato, l'ultimo stadio che ho ora indicato. Ed invero guardandoci un poco indietro ci possiamo domandare; dove sono le immunità reali per le quali tanto si è disputato, e tante armi spirituali si sono spuntate, quell'immunità per la quale i beni posseduti dai chierici non dovevano pagare le imposte? Dove sono le immunità personali civili, per le quali un chierico, anche per debiti, non poteva essere evocato in giudizio che davanti un tribunale ecclesiastico? Dove sono le immunità penali per le quali un chierico era soggetto a tribunali eccezionali ecclesiastici; e, quello che più monta, era giudicato con leggi punitive diverse da quelle che sovrastano a tutti gli altri cittadini dello Stato? Dove è il diritto d'asilo pel quale un reo era sottratto all'azione punitiva del potere civile sol che toccasse un terreno dedicato al culto? Dove sono i tribunali, le carceri, i bargelli ecclesia-

stici? Tutto ciò, Signori, tutto ciò è sparito. Si gridò anche allora al sacrilegio, alla usurpazione, all'empietà; si adoprd ogni sorta d'armi; eppure tutto ciò è sparito, nè oggi verrebbe in mente ad alcuno di considerare tutte quelle cose come religiose, o come religiosi diritti.

Con codeste e con tante altre abolizioni si camminò costantemente verso il sistema dell'eguaglianza civile, e verso la ristaurazione dei civili Governi, e con ciò si rese possibile il passaggio dai Governi assoluti ai Governi liberi. Tale è la via che le generazioni che ci hanno preceduto hanno seguito, forse anche inconsapevoli, imperocchè le leggi della natura agiscono ed operano anche a dispetto degli uomini.

Ma, dopo questa abolizione per cui i padri nostri sostennero tante lotte, rimase ancora un'importante istituzione, la quale fu una delle più potenti armi per cui si accrebbe enormemente il potere del governo spirituale della Chiesa, e si spogliò il laicato della libertà nelle cose del culto, e specialmente di ogni ingerenza nelle cose materiali e temporali. Questa istituzione è il sistema beneficiario. Con codesto sistema; desunto dalla legislazione feudale, si unì un ufficio spirituale ad una porzione di beni. Quest'unione venne fatta con autorità ecclesiastica e con carattere di perpetuità, e di indissolubilità, sicchè l'ufficio non potesse mai stare senza il beneficio, cioè senza i beni, e i beni non potessero essere staccati mai dall'ufficio.

Quale ne fu la conseguenza immediata?

Il disponente naturale dell'ufficio spirituale diventò il padrone dei beni; la disponibilità di tutte le temporalità della Chiesa passò interamente nelle mani del governo spirituale della medesima, e ne furono compiutamente spogliati i laici. Così avvenne, che, lasciandosi beni a beneficio del culto, questi dovevano necessariamente assumere la forma beneficiale, e l'assumevano pel fatto dell'intervento del governo spirituale della Chiesa. I governi civili hanno consolidata e compiuta quest'opera facendo un ente civile, una mano morta di cadun beneficio, e di altri stabilimenti destinati al culto, e tutto ciò, come era naturale, cadde assolutamente nelle mani, e venne a libera disposizione de' soli chierici. Tutti i laici componenti la religiosa associazione, tranne pochi casi, non vi ebbero più nulla a che fare, e furono spogliati così d'ogni ingerenza nelle cose temporali destinate al culto, le quali essi medesimi avevano somministrate e vennero esclusi da ogni influenza nella amministrazione, nella nomina dei loro pastori, ed in ogni altra cosa simile.

Questo sistema portò i naturali suoi frutti ed i governi non tardarono ad accorgersi delle conseguenze del medesimo ed a sentire la necessità di difendere sè, ed i popoli che governavano dalle soverchianze che ne conseguirono.

Quindi le lotte per le investiture; le nomine dei pastori per parte della podestà civile; gli *exequatur* ed i regi placiti per le nomine fatte o dal Pontefice,

o dai Vescovi; il giuramento imposto a questi ultimi e tante altre armi che si dovettero impugnare ed ingerenze che si dovettero assumere per riparare alle conseguenze di un fatto il quale era esso medesimo anormale, che eccedeva le competenze religiose del governo spirituale della Chiesa, e che conteneva la violazione dei diritti, e della libertà delle popolazioni.

Or bene, che cosa fa la presente legge; che cosa fecero le altre analoghe che l'hanno preceduta? Esse distruggono quasi compiutamente il sistema benefiziale e delle mani morte ecclesiastiche, e con ciò tolgono di mezzo un grande ostacolo alla ristaurazione dei diritti della legge civile, della libertà, e della legittima ingerenza dell'associazione religiosa nelle cose temporali destinate al culto, colle conseguenze naturali, che ne dimanano.

È pertanto evidente che questa legge spiana la via alla vera libertà della Chiesa, cioè di tutta la religiosa associazione, ed al ritorno nei naturali di lei diritti.

Io lo affermo colla più intima convinzione, finchè il sistema beneficiario starà in piedi, anche solo in parte, la vera libertà della Chiesa è impossibile.

Da ciò si scorge quanto a torto la presente legge e le precedenti siansi accusate di incoerenza e di mancanza di un principio direttivo e regolatore. Ad affermare ciò uopo è non avere compreso il concetto e lo scopo finale di queste disposizioni legislative. Il ritorno alla libertà doveva necessariamente percorrere due stadi. Il primo doveva consistere nella distruzione di tutti gli ostacoli che erano stati creati nei secoli passati per nuocere al diritto e per impedire la libertà. A ciò si soddisfa anche colla presente legge, colla quale, sopprimendosi tutti codesti Enti morali ecclesiastici e liquidandosi il loro patrimonio, lo si concentra, per la parte riservata al culto, nelle mani di un Ente morale temporaneo (il fondo pel culto) destinato a riunire ora in sè tutto codesto patrimonio. Con ciò si è distrutto e si distrugge il passato e si prepara la possibilità dell'avvenire.

Verrà il secondo stadio il quale dovrà consistere nell'assegnazione di una parte di questo patrimonio a ciascuna località nel modo e nelle forme necessarie per far fronte equamente alle spese del culto, e in modo tale da far ragione a quei diritti ed a quella libertà che appartiene, a petto della legge civile, a tutta l'associazione religiosa, cioè ai laici e chierici tutti come cittadini. Noi siamo ancora nel primo stadio, ma ho piena fede che l'opera sarà compiuta, perchè non v'ha forza umana che possa arrestare il trionfo del diritto e della libertà.

Dovrei ora ragionare della questione finanziaria, ma il Senato comprenderà di leggieri la condizione in cui si trova il Relatore dell'Ufficio Centrale a questo riguardo. L'Ufficio Centrale ha già creduto suo debito di essere nella sua relazione parco di osservazioni su questo soggetto. Nella discussione nessun oratore, tranne l'on. Di Castagnetto, che ha fatte poche osservazioni, cui

già rispose il sig. Presidente del Consiglio, trattò questo soggetto, epperò al Relatore nulla rimane da aggiungere a ciò che nella relazione dell'Ufficio Centrale si contiene. Io non credo che ci si possa far colpa, nelle presenti circostanze, di questa parsimonia di discussioni nella materia finanziaria, che anzi porto ferma opinione che essa sia nuova e maggior prova del nostro patriottismo.

Senatore Poggi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi per un fatto personale.

Senatore Poggi. Non avendo potuto essere presente per causa affatto involontaria al discorso conuato oggi dal Senatore Cadorna, ho sentito da alcuni dei miei colleghi che egli avrebbe risposto ad alcune opinioni credute manifestate da me nel discorso di ieri l'altro, relativo all'argomento gravissimo della libertà della Chiesa. Soprattutto che egli avesse parlato di un pensiero emesso da me intorno alle destinazioni che dovrebbero avere i beni dell'Asse Ecclesiastico che rimangono sempre in possesso del Clero.

A me preme di chiarire e di rammentare al Senato che nessuna parola riguardante la libertà della Chiesa fu da me pronunziata nel discorso precedente. Io mi sono ben guardato dall'entrare in una questione così spinosa e così grave, la quale non mi pareva neppure connessa con l'esame della legge, e neppure opportuna in un Consesso parlamentare e puramente politico.

La dotta esposizione fatta dall'onorevole Cadorna in una materia nella quale egli ha mostrato di essere profondissimo, mi potrebbe forse indurre a dire che le mie opinioni potrebbero in alcune parti convenire colle sue, ma la questione della libertà della Chiesa, finchè si riguarda in un modo affatto indeterminato ed astratto, può facilmente trovare concordia di vedute; ma quando si tratta di applicarla alle leggi, essa può essere giudicata diversamente.

In queste materie come in tante altre, altro è la questione dei principii teorici, altro è la questione delle applicazioni. Noi ci troviamo spesse volte divisi nel terreno della pratica dopo essere stati concordi nel campo delle teorie; e se dovessi dire la mia opinione, io non credo che la libertà della Chiesa sia anche stata attuata in nessuno Stato cattolico; non certamente in Francia, non nella Spagna, non nel Belgio. Non parlo degli Stati Uniti d'America i quali avendo avuto un'origine storica ben diversa da quella dell'Europa cattolica non possono essere da noi presi per modello ed esempio sotto nessun aspetto. Certo è che se avessi dovuto entrare in questo argomento, avrei mostrato come le leggi state fatte in Francia, e soprattutto nel Belgio, il quale si dice più avanzato di tutti nell'ordinamento delle relazioni della Chiesa con lo Stato, hanno stabilito tutt'altro che la libertà dell'uno verso dell'altro e viceversa.

Ed a parere mio la vera libertà della Chiesa, oltre

al non ordinarla colle leggi che stiamo facendo, non lo sarà completamente e nella sua vera essenza se non al giorno in cui venga anco in Roma completamente separato e distaccato il reggimento temporale dallo spirituale.

**Presidente.** Essendo stata votata la chiusura della discussione generale, si passa a quella degli articoli. Leggo l'art. 1.

« Non sono più riconosciuti come enti morali:

« I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale.

« 2. I canonicati, i benefici e le *cappellanie* di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali.

« 3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale.

« 4. I benefici ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anima attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura.

« 5. Le prelature e *cappellanie* ecclesiastiche, o laicali.

« 6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri che si conserveranno del culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

« La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizii sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

**Senatore Chiesl.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesl.** Io ho chiesto la parola non per fare un discorso, chè anzi io era fra gli oratori iscritti, ma, per non ripetere cose profondamente sviluppate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ed eloquentemente dichiarate da altri valenti oratori, feci cancellare il mio nome dal numero degli iscritti; ora prendo la parola unicamente per dichiarare le ragioni del mio voto.

Signori Senatori: L'onorevole Senatore Poggi l'altro giorno asseriva che questo progetto di legge non era che lo sviluppo e la conseguenza della legge del 1866,

e ciò disse giustamente, ed io, che diedi favorevole il mio voto a quella legge, per essere coerente, do pure con tutta convinzione il mio voto al presente progetto.

L'onorevole Senatore Conforti nella seduta di ieri, nel suo eloquentissimo discorso diceva: Noi abbiamo compiuto una grande rivoluzione; abbiamo distrutto i diversi Governi che tenevano schiava e divisa l'Italia, siamo già in possesso delle più formidabili fortezze di Europa, abbiamo costituita l'unità d'Italia, e ci arresteremo alla soppressione delle Corporazioni religiose?

No, non ci arresteremo, nè io sarò certamente tra quelli che daranno il voto negativo; e dobbiamo tanto meno arrestarci perchè, come molto saviamente diceva l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, non si tratta di fare nuovi acquisti, ma si tratta di riguadagnare un terreno già acquistato, e che sgraziatamente avevamo poi perduto.

Signori, non diamo tanta importanza a questa legge di soppressione.

La legge italica del 25 aprile 1810 sopprimeva questi Enti e queste Corporazioni religiose. Chi li fece rivivere in Italia? I trattati del 1815 che imposero la restaurazione, che imposero all'Italia il dominio temporale del Papa.

Queste Corporazioni religiose per l'Italia sono figlie legittime e naturali dei trattati del 1815, di quei trattati che noi ci gloriamo di aver lacerato.

Alcuni temono che questa soppressione possa impedire la conciliazione della Chiesa collo Stato: in massima non disconvengono nel principio, non negano allo Stato il diritto di fare questa soppressione, ma temono che ne siano fatali le conseguenze, perchè possano essere di ostacolo a questa conciliazione.

Io credo che tutti i cattolici di buona fede debbano desiderare e desiderino questa conciliazione. La desiderava il primo Console Napoleone, il quale, fatta la pace colle Potenze di Europa colle quali era in guerra, non dubitava di dire che rimaneva a farsi la pace religiosa, e che questa pace era urgente.

Desiderava questa conciliazione il sommo conte di Cavour, che uno dei nostri colleghi, l'onorevole Senatore Avossa, chiamava ieri l'Italo Mosè, il quale in una discussione nel nostro Senato, in seguito ad una interpellanza dell'onorevole Vacca, non dubitava di dichiarare: « importa alla consolidazione della pace dell'Italia e dell'edifizio che vi abbiamo fondato, che cessi l'antagonismo che regna fra la Chiesa e lo Stato »

Ma, o Signori, credete voi che la soppressione degli Enti ecclesiastici possa essere d'ostacolo a questa desiderata conciliazione? No certamente.

Il vero ostacolo vi fu accennato ieri dall'onorevole Senatore Conforti: l'ostacolo è il dominio temporale; e fra le molte prove che potrebbero addursi, basterebbe quella che può trovarsi negli atti stampati dei documenti relativi ai negoziati colla Corte di Roma.

Permetta il Senato che ne legga solo tre o quattro righe a pagina 15. Si trattava di una concessione, della

concessione che il Governo nostro era disposto a fare rispetto agli *Exequatur*. Il nostro Rappresentante dichiarava che il Governo non avrebbe avuto difficoltà di lasciar libere le Bolle pontificie senza bisogno degli *Exequatur*, quando si trattasse delle cose puramente spirituali, e di restringere la necessità degli *Exequatur* agli affari temporali.

Ma il Segretario di Stato dichiarò « intendere la Santa Sede con soddisfazione un simile divisamento, e ripeté che, se non vi fosse la pietra d'inciampo delle Provincie Pontificie, ogni accordo, in vista delle reciproche buone disposizioni, diverrebbe facile; ma che per le suddette Provincie era impossibile il venire ad una conclusione nel senso desiderato dal Governo italiano. »

Vedete, o Signori, che impaccio continuo ad ogni conciliazione, ad ogni accordo, è sempre quel malaugurato dominio temporale!

L'onorevole Senatore Conforti diceva nella seduta di ieri: Abbiamo compiuta una grande rivoluzione, ma bisogna terminarla; bisogna abolire il dominio temporale.

Il giorno in cui calerà il dominio temporale, il sentimento religioso sarà più vivo nella Nazione.

Io mi associo alle parole dell'onorevole Conforti, e credo che il giorno in cui il dominio temporale sarà interamente svanito, il potere spirituale regnerà negli animi, e il sentimento religioso sarà più forte nel cuore di ogni cattolico di buona fede; e son convinto che allora sarà non pure possibile, ma facile e sicura la conciliazione della Chiesa con lo Stato, dello spirito di libertà col sentimento religioso.

Io per conseguenza do il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Miniscalchi.

**Senatore Miniscalchi.** Potendo sorgere il dubbio che gli effetti della presente legge si possano estendere anche alle proprietà private, gravate da un legato pio o da un onere semplice ecclesiastico, io pregherei il Ministero a voler dichiarare esplicitamente non esser colpiti da questa legge i beni che, non appartenendo agli enti morali sopra indicati, sono di privata proprietà, benchè gravati di un legato pio o d'un onere semplice ecclesiastico.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La risposta al dubbio proposto dall'onorevole Senatore Miniscalchi non può non essere negativa.

L'articolo primo non intende di colpire se non gli enti morali, quegli enti morali che sono espressamente in esso articolo designati.

La specie di cui parla l'onorevole Miniscalchi non riguarda punto un Ente morale, anzi riguarda precisamente beni spettanti a privati, i quali non sieno che

gravati di oneri pii. Per conseguenza quella specie non può essere compresa nello spirito come compresa non è nella lettera dell'articolo primo.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Dichiaro che l'Ufficio Centrale al quale si era mosso questo dubbio lo ha risolto in questo medesimo senso.

La questione è letteralmente definita nell'articolo 1°, il quale comincia: *Non son più riconosciuti come Enti morali...*; dunque tutto ciò che non è Ente morale non è compreso nella soppressione.

**Presidente.** Se nessuno più chiede la parola su questo articolo....

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Debbo far presente al Senato che per alcune osservazioni pervenute all'Ufficio centrale risulterebbe che vi sono dei Capitoli di cattedrali in cui tutti i canonicati di quei Capitoli dal primo all'ultimo sono di patronato regio. Se si applicasse letteralmente e materialmente la disposizione dell'articolo 1°; la conseguenza sarebbe che non verrebbero soltanto soppressi i singoli canonicati, ma che rimarrebbe soppresso qualche Capitolo di cattedrale intieramente.

Ora, questa conseguenza è assolutamente inaccettabile al cospetto delle disposizioni medesime di questa legge, poichè nell'articolo 6 si stabilisce in base che i Capitoli delle chiese cattedrali non sono soppressi e che debbono soltanto essere ridotte le nomine dei canonici al numero di 12.

Ora è evidente che, ove si presenti un caso il quale importerebbe, per l'applicazione di questa disposizione speciale della legge, la distruzione della base e del principio stabilito nell'articolo 6, il quale mantiene e conserva sino al numero di 12 le nomine ai canonici, colesti disposizioni dovrebbero essere conciliate in modo che ciascuna possa avere il proprio effetto. Questa conciliazione si ottiene naturalmente e legalmente ritenendo per base che i Capitoli delle cattedrali, a termini dell'articolo 6, non sono soppressi; che i canonici di questi Capitoli possono e che debbono nominarsi sino al numero di 12; e che la soppressione pronunciata all'articolo 1. non è applicabile se non se quando si sia soddisfatto in questa guisa all'articolo 6.

In tal modo intendo l'Ufficio Centrale le disposizioni della legge in quanto riguarda i Capitoli delle cattedrali, e credo che il Ministero s'accorderà con lui nel modo di spiegare la legge medesima.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Avendo appunto fatto delle osservazioni sulla inconciliabilità dell'art. 1 num. 2 coll'art. 6, io sento volentieri che l'Ufficio Centrale tenda a conciliarlo in modo che renda veramente efficace l'art. 6.

Desidererei perciò di conoscere se questa è pure la intelligenza che dà alla legge il Ministero.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Se nel caso indicato dall'Ufficio Centrale si desse l'interpretazione che per effetto del num. 2 dell'art. 1 tutti indistintamente i canonici formanti i capitoli delle Chiese cattedrali dovessero essere soppressi, vi sarebbe una patente contraddizione dell'art. 1 coll'art. 6. Non potendosi quindi supporre che esista una siffatta contraddizione fra l'una e l'altra disposizione della stessa legge, egli è chiaro che dovendosi conciliare insieme le disposizioni dell'art. 1 con quelle dell'art. 6, tuttavolta che vi siano canonici di patronato laicale al disotto del numero di 12 si deve arrestare la soppressione perchè a tenore dell'art. 6, almeno 12 devono essere i canonici conservati per le Chiese cattedrali.

Mi pare che questa sia l'interpretazione più manifesta dei due articoli, e non solo aderisco all'interpretazione in questo senso data dall'Ufficio Centrale, ma dichiaro di più che è pure questo il senso in cui il Ministero credette di accettare, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, questi due articoli di legge.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola... solamente per aggiungere che la mia opinione è conforme a quella dell'on. Presidente del Consiglio anche per ciò, che l'art. 1, se da un lato col n. 1 sopprime i Capitoli delle Chiese *collegiate*, dall'altro col n. 2 non sopprime i Capitoli delle Chiese *cattedrali*.

Dacchè la legge non sopprime i Capitoli delle Chiese cattedrali, è evidente che ai canonici loro deve esser provveduto anche nel caso accennato dall'onorevole Relatore, a tenore dell'articolo 6.

Se negli atti del mio ministero ci fossero stati elementi, i quali avessero dato per avventura a sospettare, a supporre, che in fatto ci sieno appunto di codesti casi, cioè Capitoli di chiese cattedrali non composti salvochè di canonici di patronato regio e laicale, non avrei ommesso di instare a che la legge dettasse una norma speciale ed apposita la quale espressamente li comprendesse nella disposizione dell'articolo 6. Ma negli atti del mio ministero non vi è cenno di Capitoli che siano di questa guisa costituiti. E tuttavia noi pensiamo che, se codesti casi si incontrino, il confronto tra il n. 2 dell'articolo 1 e l'articolo 6 debba bastare a stabilire che la detta disposizione dell'articolo 6 è ad essi applicabile.

**Presidente.** Se niuno domanda più la parola, rileggo l'articolo 1.

**Voci:** No, no.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 1. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 2. Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devo-

luti al demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserva infra espresse:

« Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'articolo 21, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, n. 2346.

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone la amministrazione per conto della medesima: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28, della legge del 7 luglio 1866 ».

**Senatore Cadorna. Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Farò soltanto notare che invece dell'articolo 21 doveva essere citato l'articolo 18: questo non è che un semplice errore materiale, poichè la natura stessa della disposizione impedisce che vi possa essere equivoco a questo riguardo.

**Presidente.** Invece dunque di citare l'articolo 21, si deve . . .

**Senatore Cadorna.** L'Ufficio Centrale non propone alcuna variazione: fa soltanto osservare che è incorso questo errore materiale, che non crede di emendare per la ragione che la natura stessa dell'articolo citato indica qual sia l'articolo a cui si fa realmente riferimento.

Dehbo inoltre far notare che nell'articolo 18 della legge del 7 luglio 1866 si davano alcune disposizioni le quali tendevano alla conservazione dei quadri, dei monumenti, delle cose d'arte e simili. Questo disegno di legge non contiene disposizioni analoghe, ma l'Ufficio Centrale non può dubitare che il concetto di questa legge sia eguale al concetto della legge 7 luglio 1866, massimamente a fronte dell'ultimo articolo del presente

disegno di legge, dove si fa referimento a quella legge il cui concetto deve ritenersi come adottato dalla presente in tutte quelle parti per le quali questa non abbia specialmente disposto.

Quindi l'Ufficio Centrale non dubita che il Governo del Re farà intorno a questo oggetto l'applicazione delle cautele ch'erano già stabilite colla legge del 7 luglio 1866.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero dichiara di consentire colla giustissima interpretazione data a questo articolo dall'Ufficio Centrale; ed anzi ha in animo di provvedere col Regolamento perchè sia tolto ogni dubbio, ed abbia effetto anche a questo proposito ciò che è stabilito dalla legge del 7 luglio 1866.

**Senatore Amari prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la facoltà di parlare.

**Senatore Amari.** Poichè il Ministero deve fare un regolamento per la esecuzione di questa legge, io mi prendo la libertà di ricordargli che i diplomi appartenenti tanto alle corporazioni religiose soppresse, quanto agli Enti contemplati dalla presente legge si dovrebbero mandare piuttosto agli Archivi di Stato che alle Biblioteche. Io credo che si sia data una disposizione analoga per i documenti dei corpi religiosi soppressi. Pregherei perciò il Ministero di tener presente questa osservazione nel nuovo regolamento di cui testè faceva cenno.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Vedrò se sarà possibile di appagare il desiderio dell'onorevole Senatore Amari, anzi prometto di contentarlo, in quanto, per avventura, la legge abbia particolarmente provveduto con qualche diversa disposizione.

**Presidente.** Se nessuno chiede ulteriormente la parola, metto ai voti l'articolo 2; chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

**Art. 3.** Gli odierni investiti per legale provvista degli Enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunitè e delle cappellanie corali che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattisi di benefici, o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

« L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo e cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

« Quando l'odierno investito abbia diritto di abita-

zione in una casa che faccia parte della dotazione dell'Ente Ecclesiastico soppresso continuerà ad usarne.

**Senatore D'Afflitto.** Domando la parola.

**Senatore Capponi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola al signor Senatore D'Afflitto.

**Senatore D'Afflitto.** Questo articolo ha svegliato nell'animo mio due dubbi.

In esso è detto che il fondo del culto debba dare agli attuali investiti degli enti ecclesiastici soppressi un assegnamento corrispondente alla rendita netta dell'ordinaria dotazione purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi agli Enti stessi. Quali sono questi obblighi? Non sono pecuniari, perchè è dichiarato dover l'assegnamento corrispondere alla rendita netta. Non sono obblighi di Ufficio, perchè, se egli è vero, come ha ritenuto l'Ufficio Centrale, che lo Stato abbia non pure il diritto ma il dovere di non mantenere la personalità giuridica a quegli Enti morali che siano divenuti se non pericolosi, per lo meno inutili alla convivenza civile, sarebbe assurdo che il pagamento della pensione a favore degli investiti fosse sottoposto alla condizione dell'adempimento degli obblighi dell'ufficio da quella stessa legge che sopprime il beneficio, dichiarandolo per lo meno inutile. Forse o un secreto intendimento o il caso ha fatto che cadesse nella legge questa clausola, affinchè, mentre si proclamava in diritto la soppressione di questi Enti, nulla fosse innovato almen per ora nell'ordinamento della Chiesa, quasi aspettando che il tempo o le circostanze ci portassero maggior luce, e c'indicassero una via migliore per andare a Roma. S'egli è così, me ne compiaccio e darò più volentieri il mio voto alla legge.

Un secondo dubbio, che mi pare di maggior gravità, è questo. Si dice che sarà pagato un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, e non si fa motto della tassa del 30 per 100.

Nell'articolo 18, intanto, s'impone al fondo del culto una tassa del 30 per cento, senza far motto, nè tampoco della facoltà di rivalersene con una ritenuta corrispondente sugli assegnamenti che deve pagare agli investiti. Sarebbe perciò necessaria per lo meno una dichiarazione che potesse servir di norma ai magistrati nell'applicazione della legge. Si può invero osservare che per rendita netta si potrebbe intendere la rendita depurata di tutti i pesi ed anche della tassa. Ma dall'articolo seguente si scorge che la tassa cade appunto sulla rendita netta, poichè ivi è detto che i privilegi e le ipoteche sui fondi devoluti al demanio saranno conservati, ma sarà iscritta in meno tanta rendita quanta corrisponde ai pesi rappresentati da quei privilegi e da quelle ipoteche.

Si potrebbe anche invocare un altro argomento, cioè che nell'articolo 5. imponendosi il pagamento della tassa ai patroni laici si soggiugne: « salvo il disposto dell'articolo 507 per quel che concerne i rapporti tra

il proprietario e l'usufruttuario. » Ma questo argomento potrebbe ritorcersi allegando che dove la legge lo volle, lo disse; e dove lo tacque, nol volle. D'altra parte, non vi ha intera affinità fra i due casi, perocchè nel caso dell'articolo 5, resta il fondo presso i privati e sottoposto ad un dominio diviso fra il proprietario e l'usufruttuario, laddove negli altri casi i fondi appartenenti al beneficio passano al Demanio e non resta che un assegnamento a favore degli attuali investiti.

Una dichiarazione dunque mi sembra indispensabile per salvare il fondo del culto dalla insostenibile posizione in cui si troverebbe se dovesse sottostare alla tassa del 30 per cento senza aver modo di rivalersene sugli assegnamenti che deve pagare. E questa considerazione diventa anche più grave ove si ponga mente che non è solamente colpito dalla tassa il fondo del culto nascente dalle soppressioni ordinate dalla presente legge, ma anche quello già costituito per effetto delle leggi precedenti, e per questa parte la rivalsa non è possibile perocchè non si può concepire una imposta sulle pensioni alimentari accordate ai religiosi, nè si possono violare i diritti già acquistati in virtù delle leggi precedenti.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Mi duole di non poter rispondere alla prima parte della interrogazione che è stata fatta dall'onorevole Senatore D'Affitto, perchè nel momento in cui la proponeva, la sua voce non è giunta fino a me. Credo che risponderà forse l'Ufficio Centrale e dalla risposta che sarà fatta potrò probabilmente comprendere quale sia stato il dubbio che venne mosso dall'onorevole preopinante, e se sarà il caso aggiungerò alcune parole anch'io.

Risponderò intanto alla seconda parte della sua domanda.

Egli desidera conoscere se la rendita netta di cui si fa cenno nell'art. 3 del progetto di legge sia sottoposta alla tassa straordinaria del 30 per cento portata dall'art. 18 di questo disegno di legge.

L'art. 18 stabilisce una tassa straordinaria sopra tutto il patrimonio ecclesiastico; e a seconda delle disposizioni contenute in questo stesso progetto di legge si devono distinguere i benefici di patronato laicale e le cappellanie laicali dagli altri benefici che sono strettamente ecclesiastici senza che vi sia alcuna immisione di patronato laicale.

Quanto ai benefici che sono di patronato laicale, quanto alle cappellanie laicali, i beni che appartengono a questi Enti vengono considerati, giusta il principio consegnato in questo disegno di legge, come componenti patrimoni privati, e perciò essi vennero sottoposti al peso di pagare due o tre volte (or non ricordo bene) la tassa che si paga pel diritto di successione tra estranei; ma pagato questo diritto, sono fuori da ogni questione per ciò che concerne il patrimonio ecclesia-

stico, quindi non possono più essere soggetti ai pesi cui sono assoggettate le proprietà dell'Asse Ecclesiastico.

Invece gli altri benefici che sono considerati come beni formanti parte del patrimonio ecclesiastico, sono necessariamente colpiti per la disposizione dell'art. 18 poichè quest'articolo parla di una tassa che è imposta sopra il patrimonio ecclesiastico. Premesso questo principio, è facile rispondere al dubbio che venne mosso dall'onorevole Senatore d'Affitto. O si tratta della partecipazione di quelle chiese ricettizie, comunie o cappellanie corali che non sono di patronato laicale, e che perciò non possono essere pareggiate alle cappellanie laicali, ed in allora esse sono necessariamente sottoposte alla tassa portata dall'articolo 18, ovvero si tratta di coloro che godono di un beneficio di patronato laicale o cappellania laicale, ed allora sono immuni da questa tassa, ma vengono necessariamente, per quanto concerne l'usufrutto, a sottostare al pagamento del diritto di successione.

Del resto, siccome essi non hanno che il diritto di usufrutto, così la tassa del 30 0/0 si toglie dalla proprietà, vale a dire che l'usufrutto è sotto la deduzione di quel 30 0/0 di capitale che viene imposto dall'art. 18. Credo di avere in questo modo indicato quale sia il senso in cui è avviso del Ministero si debba interpretare l'articolo.

**Senatore D'Affitto.** Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di questa dichiarazione; io non domandava di meglio, e lo faceva nell'interesse del fondo del culto stesso e perchè non vorrei che si costituisse a suo danno un fomite di liti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Gino Capponi.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domanderei la parola sopra questo incidente.

**Presidente.** Il Relatore ha la parola.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Io dichiaro che le spiegazioni date dal Ministero sono d'accordo cogli intendimenti dell'Ufficio Centrale. Farò solo notare che vi era una ragione per cui si citasse l'articolo 507 del Codice civile nell'art. 5 e non lo si citasse nell'art. 3. Si ritenga che nell'art. 5 è fatta facoltà ai patroni di avocare i beni, e che essi, per usare di questa facoltà, dovranno essi stessi sborsare la somma della tassa. Ciò richiedeva necessariamente una disposizione la quale regolasse i rapporti tra il patrono e l'investito. Il patrono era obbligato a fare una anticipazione; ma non a subire una deduzione, come avviene quando il fondo è devoluto allo Stato e convertito in rendita. Ciò non occorre di fare a riguardo dell'art. 3, perchè, essendovi l'art. 18 che dispone già che la tassa del 30 per cento era prelevata sul fondo pel culto, ne segue che il valore netto che rimane all'investito non può essere che il totale della rendita netta, dedottone già il 30 per cento che si preleva sopra il fondo ecclesiastico.

La prima domanda fatta dall'onorevole D'Affitto, se non erro, mirava ad ottenere una spiegazione delle

parole con cui si allude agli obblighi dei benefici ed a conoscere in che cosa consistano queste obbligazioni. L'Ufficio è d'avviso che non vi possa essere dubbio a questo riguardo. I benefici hanno obblighi religiosi, hanno obblighi di suffragio, hanno obbligo di servizi, di messe, di scuole, ed altri simili; questi obblighi la legge non intese di toglierli di mezzo, ed anzi ne mantiene assolutamente l'osservanza; ed appunto perciò, finchè l'investito è in possesso del godimento della rendita d'un beneficio, essa dispone che il medesimo adempia a tutte queste obbligazioni. Quindi la parola obbligo deve essere pigliata nel senso di indicare le obbligazioni della natura di quelle ora specificate.

Senatore **Robecchi**. Domando la parola sopra questo incidente.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Robecchi**. Gli oneri, dice l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, devono essere adempiuti tutti, ma ciò non mi pare sempre giusto: molte volte questi oneri assorbono tutta la rendita; ora, se voi fate un assegno all'investito e da questo deducete il 30 per cento, ne viene naturalmente che bisogna dedurre anche una parte degli oneri.

Un'altra questione mi pare che ha sollevata l'onorevole Senatore D'Afflitto, ed è quella che riguarda gli assegni fatti in forza di leggi anteriori, quali sarebbero la legge del 1855, e le consimili pubblicate nell'Umbria e nelle Marche, ecc. Là sono stati stabiliti assegni; e io domanderò se a seguito della tassa del 30 per cento imposta al fondo del culto successo alla Cassa Ecclesiastica debbano essere ridotti anche quegli assegni? La questione mi pare che presenti qualche difficoltà, e che si possa dubitare se abbia a farsi la riduzione di questi assegni, o se non piuttosto questi debbono essere considerati come oneri della Cassa Ecclesiastica e come diritti acquisiti i quali perciò non abbiano a subire modificazioni: in quest'ultima sentenza mi indurrebbe il vedere che la legge del 1866, quantunque abbia portato variazioni a quella del 1855, pure ha voluto conservare intatte le pensioni stabilite ai religiosi, pensioni che ora dovrebbero essere ridotte nella proporzione di poco meno di un terzo, anche perchè la legge del 1855, le voleva proporzionate ai redditi della casa religiosa che doveva essere soppressa; ciò che mi parrebbe troppo grave. Mi pare anche che una ragione per non toccare agli assegni fatti dalla legge del 1855 e successive, stia in ciò che il 30 per cento che sarà prelevato sul fondo del culto, non può dirsi propriamente colpire il capitale cui corrispondono questi assegni, perchè del fondo del culto sono molte le provenienze e sono molti e grossi i capitali, i quali sono liberi e non hanno assegni corrispondenti, e possono quindi essergli sottratti senza che gli vengano per ciò tolti i mezzi di adempiere agli impegni impostigli dalla legge, e divenuti, per mio avviso, irrevocabili ed immutabili.

**Ministro Guardasigilli**. Domando la parola per una dichiarazione.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli**. Io intendo e credo conformemente a quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, che le parole « *purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli Enti* » si debbano intendere relativi a quegli obblighi che nel linguaggio del diritto canonico, si chiamano *officii* secondo l'adagio « *Beneficium propter officium.* »

Senatore **Farina**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Parmi che alla retta intelligenza dell'articolo 3 non occorra richiamare le disposizioni relative alle tasse che si riferiscono all'articolo 18.

Colà noi vedremo se la tassa che si impone del 30 per cento sia applicabile eziandio agli investiti dei benefici che furono soppressi colla legge del 1855, ed anche con quella del 1866, ma per l'intelligenza attuale dell'articolo 3 mi pare inutile di complicare queste due questioni diverse. Qui si è detto solamente che per determinare quale è il reddito netto si doveva detrarre anche il 30 per cento dell'imposta, ma questa dichiarazione che si riferisce all'articolo 3 non implica che all'articolo 3 si debba discutere la massima della imposta portata dall'articolo 18 e che verrà in discussione, specialmente per la sua estensione agli Enti ecclesiastici già soppressi dalle leggi precedenti ed agli investiti dei benefici e dipendenti dagli Enti medesimi.

Una più opportuna sede di discussione dunque verrà all'articolo 18; per conseguenza pregherei a non volere discutere attualmente l'argomento della tassa, ma aspettare a discuterlo quando verrà in discussione l'articolo 18.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Mi permetta il Senato di soggiungere alcune cose intorno alle questioni, che si sono ora sollevate.

Io pregherei l'onorevole Farina di pensare che ora la questione è già portata innanzi e quasi compiuta, e che se dovessimo di nuovo farla all'articolo 18, si perderebbe probabilmente molto tempo. Noti, per altra parte, che può aver sede questa discussione anche qui, perchè qui di quale cosa si parla? Si parla dei diritti di quelli che sono investiti. Ora si solleva una questione riguardo ai diritti di quelli che erano investiti anch'essi, ma di benefici soppressi non da questa legge, ma da leggi anteriori, i quali hanno pure la qualità d'investiti, e che potrebbe dubitarsi, se debbano soggiacere ai pesi che l'art. 3 stabilisce per gli investiti odierni.

La prima osservazione dell'onorevole Robecchi è che gli oneri possano essere tali da assorbire completamente la rendita del beneficio, e che conseguentemente l'effetto della legge potrebbe essere di lasciare senza mezzi di sussistenza gli odierni investiti. Incomincerò dal notare che, trattandosi (come ha dichiarato il signor Ministro Guardasigilli, d'accordo in ciò coll'Ufficio Centrale, unicamente di quegli oneri ed uffici beneficiari

che costituiscono un peso pel beneficio che devesi di ordinario soddisfare personalmente dallo stesso investito, essi non possono portare, d'ordinario, una diminuzione alla rendita. L'Ufficio Centrale è però lontano dal negare che possono avvenire dei casi in cui, per l'applicazione della presente legge, il beneficiario sia posto in difficile condizione, anzi queste cose ha già notate l'Ufficio Centrale nella stessa sua relazione, nella quale si faceva osservare che, essendosi dovuto procedere ora con una massima generale, senza la considerazione dell'entità di ciaschedun beneficio, ed essendosi dovuto approvare una tassa uniforme sopra tutti i benefici, poteva venirne di conseguenza che vi fossero benefici di una sì tenue rendita che, prelevando il 30 per cento e soddisfacendo a pesi, si trovassero gli investiti ridotti ad una condizione difficile: e già l'Ufficio Centrale, a questo riguardo, faceva osservare che, secondo i principii della presente legge e della giustizia, gl'investiti non potevano essere privati dei congrui mezzi ad un'onesta sussistenza. Ne inferiva perciò che, ove si verificassero casi di tal fatta, sarebbe stato necessario dare altre disposizioni legislative, le quali fossero opportune ad ovviare a questi inconvenienti, ed intanto, esserdovi urgenza, si dovesse provvedere dal Governo, disponendo di quei mezzi che possa avere, o dei fondi del culto, ovvero dei fondi dell'economato.

Del resto, o Signori, non c'è a maravigliarsi che fatti di questa natura si palesino nell'applicazione della legge. E quant'è, o Signori, che si faccia una legge generale, la quale contenga disposizioni di questa natura che non porti qualche inconveniente dipendente da fatti speciali? È debito del legislatore di seguire questi fatti speciali, di raccogliarli, di ricevere i reclami e di provvedere conforme alla giustizia, a seconda delle circostanze; ed è ciò appunto che l'Ufficio Centrale si propone di fare nella sua relazione, col che si provvederebbe anche all'osservazione giustamente fatta dall'onorevole Robecchi.

Quanto poi all'altra osservazione, che riguarda il prelievo del 30 0/0 e che consisterebbe nel provocare una spiegazione sulla questione se il 30 0/0 debba applicarsi anche a carico di quegli investiti i cui benefici fossero già stati soppressi per effetto di leggi precedenti, ed i cui diritti siano già stati regolati da siffatte leggi, io dichiaro, a nome dell'Ufficio Centrale, recisamente che la presente legge non può avere un effetto retroattivo. Le leggi precedenti le quali hanno abolito de' benefici, hanno stabilito definitivamente la posizione del fondo del culto cogli investiti, ed i rispettivi loro diritti; ed hanno perciò creato dei diritti acquisiti irrevocabili, i quali non possono essere variati. Quindi l'art. 3 non può essere inteso che per gl'investiti dei benefici e degli enti morali che si sopprimono colla presente legge, come lo indica la parola stessa di detto articolo che parla degli *odierni* investiti.

È dunque evidente che questo articolo suppone l'esistenza attuale del beneficio, l'esistenza dell'investito e la soppressione attuale del beneficio che ora esiste e che perciò, anche letteralmente, l'articolo non si può applicare che a quegli enti che si sopprimono con questa legge.

**Presidente del Consiglio.** Credo necessario che il Ministero dichiari che questo pure è il suo modo di vedere. La legge attuale non provvede che per gli Enti che vengono in forza della stessa legge soppressi.

Quanto agli Enti che furono già colpiti da un'altra legge, non possono essere in essa contemplati, e potrebbero solo esserlo in forza di una disposizione speciale, la quale dichiarasse che quanto concerne i benefici soppressi con questa legge, si applica anche agli altri. Sarebbe poi il caso di discutere se questo convenga o se possa farlo il potere legislativo, ma in ogni caso converrebbe che la disposizione fosse espressa. Ma siccome non v'è questa disposizione espressa, evidentemente i diritti che furono acquisiti per effetto di quelle soppressioni, rimangono assolutamente immuni, da tutte le disposizioni che possono essere introdotte nella presente legge.

**Senatore Robecchi.** La ringrazio di questa spiegazione e mi dichiaro soddisfatto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** A maggior conforto di questa spiegazione giova citare l'art. 22 del presente progetto che dice: « Le disposizioni della legge « 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto « in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella « presente. »

**Presidente.** La parola è al Senatore Capponi.

**Senatore Capponi.** Negli archivi del Senato sono alcune petizioni delle Provincie meridionali relative alle chiese ricettizie. A me era stata inviata un'altra petizione non so da chi, ma so che viene dalla città di Acerenza. Questa petizione non può essere presentata mancando delle forme più essenziali.

Mi duole però di non poterla presentare, perchè oltre alla domanda che ne formerebbe il principale soggetto, si discorrono non poche cose intorno a queste Chiese ricettizie, che meriterebbero la più seria attenzione.

La petizione per suo principale assunto riguarda i preti giovani che ancora non sono di fatto partecipanti alle rendite della Chiesa cui sono addetti.

**Senatore Leopardi.** Domando la parola.

**Senatore Capponi.** La legge dice che non sono ammessi alla compensazione, all'indennità, altri che quelli i quali già sono partecipanti di fatto in queste Chiese.

La petizione dimostra come si arrivi ad essere partecipanti di fatto solamente dopo un lungo esercizio, e quando si è ben innanzi nel sacerdozio; per l'ordinario quei che diventano partecipanti di fatto hanno già servito la Chiesa oltre 10 anni.

Ora, avendo essi un diritto acquisito, è egli giusto il toglierlo?

Con questa petizione si suggerirebbe l'idea di un emendamento, nel quale si dicesse che sono considerati partecipanti quelli che già sono *in sacris*, che già han fatta irrevocabile la loro professione religiosa, che sono insomma in possesso di diritti che ritengono acquisiti per mezzo di queste chiese ricettizie. Io però non propongo questo emendamento, il quale di certo non sarebbe accolto; ma solo desidero accennarlo al Ministero, perchè parmi che questa materia tocchi molto da vicino la costituzione della Chiesa in quelle provincie, e particolarmente delle parrocchie, le quali certamente tutti stimano necessarie e vogliono rispettate.

Molte cose si sono dette a questo riguardo, e tutte dimostrano, a mio avviso, ciò che forma il vizio organico di questa legge, che per tal motivo io non saprei approvare.

È un fatto che molte materie, in essa legge contenute si addentrano di troppo nell'ordinamento della Chiesa ed anche in quella parte viva, per la quale si risentono eziandio i laici, e si turbano spesso, più che non sembri, i popoli.

Prescindendo da ogni altra considerazione, io credo sia di somma convenienza politica per gli uomini del Governo l'andare guardinghi in questa materia . . . .

Senatore **Cadorna Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Capponi** . . . . . Le difficoltà che sorgeranno saranno sicuramente molte; io però confido che il Ministero, sentendo tutta la gravità della cosa, vi provvederà per quanto sia possibile con regolamenti appositi.

Questo mi contento per ora di invocare, nel caso sempre che questo disegno di legge abbia l'assenso del Senato.

Mi duole che l'accennata petizione non rimanga negli archivi del Senato, perchè sono in essa molte cose istruttive, sulle quali sarebbe forse ora meno opportuno e non gradito il dilungarmi.

Il petente mi sembra animato da buone intenzioni verso lo Stato come verso la Chiesa, e dice, per esempio, fra le altre cose. Voi disgustate, i preti giovani; e non solamente li disgustate ma li mettete da parte, li lasciate senza provvedimento, gli allontanate dal servizio parrocchiale, e ciò è male perchè i preti giovani più facilmente si conformano alle cose nuove.

Insisto su questo punto e finisco per non rendermi importuno di troppo al Senato.

Insisto, dico, non senza fare osservare come questa e qualche altra disposizione di questa legge tocchi, come ho detto, la interna struttura della Chiesa nella quale se il laicato s'ingerisca fa cosa imprudente, nè mai consegue il fine suo.

Senatore **Cadorna, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Perdoni; la parola spetta prima al signor Senatore Leopardi.

Senatore **Leopardi**. Ho chiesta la parola per ringraziare l'onorevole proepinante di aver mossa una

questione la quale, come egli diceva, è di molta gravità per le provincie meridionali.

Mi gode l'animo che in tale questione l'interesse dall'erario non entri per nulla, poichè i beni delle Chiese ricettizie, quando i pesi saranno soddisfatti, gli assegni agli attuali partecipanti cessati sono devoluti ai comuni dove si trovano quelle Chiese: quindi sarà più facile al Governo il poter dare provvedimenti se non giusti, equi a richiami cui può dar luogo la soppressione delle Chiese ricettizie o comune.

Io conosco un paese, un comune di un migliaio di anime dove è una Chiesa ricettizia, mi pare, con dieci canonici.

Sono i contadini, le famiglie più o meno disagiate del contado che educano uno dei loro figliuoli per metterlo come soprannumero a questa Chiesa; ed è vero che spesso vi officiano per cinque o sei anni senz'altro compenso che l'aspettativa d'un posto vacante, per averne la corrispondente prebenda, e molte famiglie di quel comune si sono sollevate dalla classe di coloni a quella dei borghesi mediante questo Ente morale, come ora si dice, che si trova nel paese e che sta per essere soppresso.

Io credo che questo paese, il quale è anche noto all'onorevole senatore Irelli, essendo vicino a Teramo non sia solo in siffatte condizioni nelle Provincie meridionali; credo anzi che ve ne abbia di molti altri. Ma, ripeto, la questione non implica per nulla gl'interessi dell'erario, dappoichè in questa parte la legge non ha avuto altro intendimento fuorchè quello di tòr via gli allettamenti ai voti sacerdotali, che fanno crescere il numero dei preti, fra coloro che farebbero molto meglio a lavorare la terra.

Io desidero che il Governo nel rimediare per l'avvenire ponga mente alle situazioni del presente.

Certo esso non congederebbe un volontario che avesse servito cinque o sei anni nell'amministrazione senza una ricompensa. Tale è il caso di quei sacerdoti, e la ricompensa debbono darla i Comuni che in definitivo ereditano delle Chiese soppresse. Tanto io voleva dire e non altro.

Senatore **Cadorna**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Capponi riguardano le comunie. Anzitutto per risolvere la difficoltà bisogna aver presenti le disposizioni dell'articolo 3.; quest'articolo dà l'assegnamento a quelli investiti che sono contemplati nell'articolo primo e che siano odierni partecipanti di Chiese ricettizie delle comunie e delle cappellanie laicali e nel possesso della partecipazione.

Questa è la base della disposizione; mi pare dalle osservazioni che si sono fatte che si vorrebbe provocare una spiegazione la quale avesse per iscopo di estendere questa disposizione anche a coloro i quali non siano nel possesso della partecipazione e che dimorino unicamente nel luogo dove vi è una comunia ed abbiano soltanto la speranza che morendo, un altro ecclesiastico, essi possano pigliare il suo posto.

Per questi ultimi evidentemente non vi è alcun diritto acquisito, non vi è che una semplice speranza, una semplice aspettativa la quale in tutte le disposizioni di leggi analoghe come nella materia fidecommissaria, dei maggioraschi e altre simili, non è mai stata considerata come un diritto nè come una ragione per attribuzione di un diritto. Farò notare di più che se si desse una disposizione di tale natura a riguardo degli ecclesiastici che dimorano in una comunia, ma che in fatto non partecipano alla rendita della comunia, bisognerebbe estendere una tale disposizione a tutti gli altri ecclesiastici i quali si trovano in analoghe condizioni.

Nella maggior parte dell'Italia non vi sono comunie, ma vi sono i benefici, o vi sono ecclesiastici i quali non sono investiti di beneficio e che pure prestano servizio alla Chiesa. Questi stanno anche essi aspettando che muoia qualche ecclesiastico investito del beneficio per esserne investiti essi medesimi. Evidentemente anche questa è una speranza analoga a quella dei preti a riguardo delle comunie, e se si dovesse provvedere nel modo che si vuole nei casi dei non partecipanti alle comunie, bisognerebbe provvedere in tutto lo Stato a tutti gli ecclesiastici i quali hanno una speranza di avere un beneficio, ed è evidente che se ciò non è come si disse un obbligo della legge, ciò è inoltre impossibile.

Si è fatto cenno degli impiegati dello Stato. Signori, se dovessimo prendere argomento dagli impiegati dello Stato, ed applicare agli ecclesiastici le regole che sono state applicate agli impiegati dello Stato, quegli non avrebbero ragione di andarne soddisfatti. È noto che quando si sopprime un impiego civile si mette l'impiegato in disponibilità, e che dopo due anni di disponibilità egli perde perfino la qualità di impiegato, se non è riposto in Ufficio. Ora io domando, si vorrebbe accettare una tale condizione per gli ecclesiastici che sieno in possesso di una partecipazione? Evidentemente no. Ed ove ciò fosse accettato, quale ragione potrebbero far valere, secondo le dette condizioni, coloro che non avessero neppure il possesso della partecipazione?

È dunque a ritenersi che la legge rispetta non solo i possessi di diritto, ma anche il possesso di fatto, perchè dice, gli odierni partecipanti che sono in possesso; ma che la legge non comprende certamente coloro che non hanno nè la partecipazione di diritto nè la partecipazione di fatto e che hanno solo una speranza, la quale non costituisce, e non è un diritto.

Pare perciò all'Ufficio Centrale che non si possa lo articolo 3 interpretare nel modo che si vorrebbe, cioè per estenderlo anche a coloro che hanno una semplice speranza, senza che abbiano il possesso alla partecipazione, ed egli tiene per fermo che colla disposizione medesima non si violi alcun diritto di chi non sia in possesso della partecipazione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Capponi.

**Senatore Capponi.** Io mi permetto di non acco-

gliere l'assimilazione fatta ed eccellentemente svolta, come è suo costume, dall'onorevole preopinante, il quale ha chiamato questi diritti una speranza, e gli ha assimilati alle speranze degli impiegati, alle speranze di quelli che aspettano un beneficio. Del beneficio ci può essere speranza, ma non essendo abbastanza esperto nel diritto canonico, credo che sarebbe simonia il dare formale promessa a chi non avesse acquistato un diritto. Qui dunque non si tratta di un beneficio e molto meno di un avanzamento; si tratta di ciò che a me pare si potrebbe a buona ragione chiamare diritto, ed ecco come. La parola comunia, se mal non mi appongo, che cosa significa? Significa associazione di cherici che formano poi le chiese così dette ricettizie. Essi dicono: io vi servirò 10 anni; piglierò gli ordini sacri; non trarrò beneficio dal mio servire; ma quando verrà la mia volta e viene realmente con certe norme essendo già ordinato sacerdote, comincerò ad essere partecipante dei frutti collettivi, che costituiscono l'entrata di queste chiese. Signori, questo non è un diritto presente; ma colui che presta il servizio preventivo e che è entrato in *sacris* e si è per tal modo legato al ministero sacerdotale senza il patrimonio voluto dai canonici, ma solo a titolo di beneficio; costui deve tenersi in possesso già del beneficio, e questo io credo si chiami un diritto.

Ripeto, che non si tratta qui di proporre un emendamento; ma se ci è materia, e ve ne saranno molte e molte, dove la saviezza del Ministero, per via di provvedimenti speciali possa correggere i difetti, pur troppo inevitabili, della proposta legge, io credo sia questa.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Parmi che ad una parte delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante risponda già li testo della legge; il testo della legge considera il caso del possesso della partecipazione.

Fra le numerose petizioni presentate al Senato, alcune alludono alle distribuzioni che già venivano fatte ai partecipanti delle comunie, quantunque gli stessi non fossero veramente già iscritti nel ruolo dei partecipanti medesimi. Ora, siccome l'articolo 3 si riferisce al possesso effettivo in cui siano del godimento di queste distribuzioni, mi pare che si sia già provveduto alla principale difficoltà che si elevava da alcuni dei ricorrenti, i quali dicevano: noi già fin d'ora godiamo di questa distribuzione. A costoro mi pare che la legge abbia provveduto colla disposizione di conservarli nel possesso nel quale attualmente si trovano. Per quelli poi che non hanno che un *jus in spe*, cessa naturalmente il diritto, e non può più durare la speranza di partecipare ad una istituzione che viene a cessare.

Consequentemente mi pare che alle osservazioni che vennero fatte testè sia già provveduto.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Prego l'onorevole signor Sena-

tore Capponi di considerare che le sue osservazioni lottano colla lettera della legge, perchè essa non ammette che coloro i quali sieno in possesso. Se si volesse introdurre una disposizione che riconoscesse undiritto anche in coloro che non sono ancora in possesso, ma che sono soltanto *in spe*, bisognerebbe proporre un emendamento, perchè non è possibile di dare all'articolo 3 una interpretazione, la quale dia il diritto all'assegnamento a coloro che, a termini dell'articolo stesso, non sono in possesso della partecipazione.

Dico ciò per chiarire la posizione della questione, perchè non si tratterebbe di dare una spiegazione dell'articolo 3, ma sibbene di fare una variazione alle sue disposizioni, ed è necessario anzitutto di porre bene la questione.

Quanto poi alla necessità d'introdurre nell'articolo 3 una disposizione diversa da quella che nel medesimo si contiene, io mi permetto di far richiamo alle osservazioni che ho avuto l'onore di proporre a questo riguardo. Aggiungerò solo che in realtà ed in fatto non sussiste neppure che gli odierni ecclesiastici esistenti in una comunia e non partecipanti nè in diritto nè in fatto, abbiano una promessa la quale abbia creato neppur l'ombra di un diritto. Essi sono là aspettando volontariamente; ma nessun fatto è intervenuto, tranne quello della materiale e volontaria loro aspettazione; che abbia potuto creare per essi un diritto per l'avvenire sulla comunia. Non vi ha per questo effetto a loro favore nè contratto nè disposizione di legge, nè promessa da cui abbia potuto nascere un diritto per ciascun individuo. Essi non hanno perciò che la speranza di potere in avvenire acquistare un diritto, se, quando si faranno vacanze, essi saranno ancora vivi, se sussisteranno ancora le masse delle comunie. Ma non hanno un diritto attuale di entrare in possesso neppure di un diritto avvenire. Il solo fatto che esiste è che si son fatti ordinare colla speranza che avrebbero trovato un posto nella comunia. Questa è la condizione di tutti coloro che non hanno che una speranza il cui compimento è affatto eventuale, e dipende essa pure da che si verifichino fatti che possono verificarsi o non verificarsi, senzchè colui che ha la speranza abbia diritto di pretendere che quei fatti si verifichino o di impedire che essi si verifichino. Con queste norme si regolano ovunque le semplici aspettazioni, le semplici speranze nella materia fidecommissaria, nei maggioraschi, nelle enfiteusi lineari ed in altri simili casi.

Parmi poi che sussista il paragone che io faceva con altri luoghi nei quali vi sono dei beneficiati e dei non beneficiati; i quali ultimi aspettano che si faccia la vacanza, colla speranza di essere nominati. Nè credo che abbiano diritti maggiori coloro che non partecipino nè in diritto, nè in fatto alla massa di una comunia, e ciò per le ragioni che ho già spiegate.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Mi duole di riprendere la pa-

rola su questo soggetto, ma mi è duro il vedere che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non abbia voluto entrare nella verità della questione. Le ha sempre girato attorno con mere supposizioni, a ribattere una delle quali dirò che in quelle provincie si è talora giunto persino ad ordinare *in sacris* coll'aspettativa di posto vacante, sia che qualcuno costituisse il patrimonio con la clausola di riaverlo appena ottenuto il posto, sia pel semplice affidamento consentito dal Vescovo; la questione, o Signori, è più grave di quello che paia all'onorevole Relatore.

Io ho indirizzato al Ministero una preghiera che non tocca punto gl'interessi dell'erario, quando questi casi avvengono; conviene esaminare se ci è qualche provvedimento a fare, sia in linea di giustizia, sia in quella di equità, provvedimento il cui onere, come ho detto, cadrebbe a carico di comuni fatti eredi delle Chiese ricettizie o comunie.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho fatto diligenti studi su questa materia che, lo confesso, era per me materia nuova, stantechè le *ricettizie* non sono conosciute nelle provincie Lombardo-Venete, nè nelle Piemontesi e neppure, io credo, nelle altre della media Italia. Ma non mi è mai accaduto di vedere indizio degli atti di convenzione o di capitolato, che secondo le indicazioni del sacerdote che ha diretto la sua petizione all'onorevole Senatore Capponi, si stringano tra i laici candidati o aspiranti ad una futura quota di partecipazione e i rappresentanti la Chiesa ricettizia. Non posso quindi ammettere l'uso, la consuetudine di tali convenzioni, di tali capitolati. Molto meno posso menar buona l'allegazione dell'onorevole Leopardi che nei paesi ove esistono le ricettizie si facciano ordinazioni di sacerdoti *senza patrimonio*, in aspettativa di un patrimonio avvenire da poter consistere in una quota di partecipazione che rimanga vacante nella ricettizia. Questo è impossibile di supporre, perchè il sacerdote così ordinato sarebbe *irregolare*.

Del resto, quanto a coloro i quali vivono in una aspettativa, se viene a mancare, riconosco che debba verso loro aversi qualche riguardo di equità. Ma codesti riguardi di equità, secondo me, non hanno ad essere usati dal Governo, dal Demanio; sibbene avrebbero ad essere usati dai *Comuni*: poichè la legge col secondo degli articoli già votati, dice che: « Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai *Comuni* in cui esistono le dette chiese. »

È evidente che siccome la rendita delle ricettizie passa ai *Comuni*, così spetterà ai *Comuni* di apprezzare i titoli di equità, per avventura invocati dai candidati che or non sono in possesso di alcuna quota di partecipazione, e veggono frustrata la propria aspettativa.

Mi parve che nel principio del suo discorso l'onorevole Senatore Capponi criticasse questa parte della legge, per la ipotesi che questa legge venga a togliere alle Chiese ricettizie la *parrocchia*. Ma l'informazione che a lui fu data, come pare, da quel sacerdote che gli diresse la petizione, anche in questa parte è inesatta, anzi è contraddetta dal testo della legge; perchè nell'articolo 1° è appunto stabilito che pur sopprimendo le chiese ricettizie e le comunie, si mantiene una quota curata di massa *per congrua parrocchiale*. Vede dunque l'onorevole Capponi che la parrocchia continua a sussistere.

Senatore Demonte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Voci. Ai voti, ai voti. (*Rumori*).

Senatore Demonte. Mi ha prevenuto l'onorevole Guardasigilli nella risposta che io voleva dare all'onorevole Senatore Leopardi.

Per verità sarebbe cosa nuova che vi fossero sacerdoti senza patrimonio, ciò sarebbe un fatto contrario alle leggi canoniche (*I rumori prolungati coprono la voce dell'oratore.*)

Non si può entrare *in sacris* se non si abbia, secondo il modo civile e canonico, il dovuto patrimonio.

Può avvenire che manchi qualche posto nelle chiese ricettizie, ed allora uno degli aspiranti al sacerdozio si fa inscrivere per ottenere quel posto, ed ottenutolo quello gli può servire in luogo di patrimonio; ma non si può dare il caso che uno che non abbia patrimonio possa essere ordinato sacerdote soltanto perchè ha la speranza di divenir prete di una chiesa ricettizia. Per cui l'eccezione che si faceva a questo disegno di legge intorno a quest'argomento, non è ammissibile perchè di fatto infondata.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. In aggiunta a quanto diceva l'onorevole Senatore Demonte, debbo fare osservare al Senato che da un decreto dell'anno 1818 è formalmente stabilito che nel già Regno delle Due Sicilie nessuno poteva essere ordinato se non avesse costituito il sacro patrimonio o non fosse entrato in possesso di una partecipazione.

Presidente. Metto ai voti l'art. 3. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di reversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita iscritta.

« I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

« I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte so-

pra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

« Però si dovrà nell'iscrizione del Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto od all'Ente Ecclesiastico rispettivamente fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario iscritto.

I privilegi e le ipoteche iscritti per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Presidente. La parola è al Senatore Balbi-Piovera.

Senatore Balbi-Piovera. Io chiederei al Ministero, poichè lo stato presente delle nostre finanze impedisce che si possa mutare alcunchè di questa legge, che colla sua autorevole voce spiegasse le sue intenzioni onde ciò serva se non di testo di legge dinanzi ai tribunali, abbia almeno utile influenza per una spiegazione maggiore. In quest'articolo ove vi è secondo me, un dubbio assai grave, in principio del medesimo si dice:

« Salve le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato; di devoluzione o di reversibilità non potranno quanto agli stabili farsi valere fuorchè sulla relativa rendita iscritta. »

Dunque vi è un incameramento di questi beni. Nell'articolo 5 invece leggo:

« I patroni laicali dei benefici, di cui all'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare esente da tassa di registro ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 0/0 del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 del Codice civile »

Questo dunque mi pare che meriti una spiegazione. Vorrei sapere se il Ministero intende che il diritto di reversibilità sia parimente sopra la rendita fissa e sopra i beni che costituiscono in se stessi il diritto di reversibilità dei beni verso l'individuo, che ne è vero e reale proprietario e se non si trova espropriato di questi beni e non abbia azione che sulla rendita dal Governo creata.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Pare a me che il dubbio non si possa accettare. L'articolo 4 stabilisce in termini generali, ma c'è la disposizione dell'art. 5.

L'articolo 5. cosa fa? accorda ai patroni la facoltà di avere lo stesso stabile, se la vogliono far valere; ma nel caso che di questa facoltà non si prevalgano, divenendo necessaria la conversione del bene di patronato laicale in rendita, allora hanno luogo le disposizioni dell'art. 4. Se invece si prevalgono della fa-

coltà dell' art. 5 cessa la disposizione dell' art. 4, ed i patroni conservano il diritto pieno ed intero sui beni contemplati nell'art. stesso. Dunque si riduce tutto questo ad osservare che l'articolo 5 è *facollativo*, e che quando i patroni non si prevalgono delle facoltà che loro sono riservate nell' art. 5 allora passati i termini che nell' art. 5 si sono stabiliti, subentrano le disposizioni dell' art. 4 per cui non possono più far valere i loro diritti sui beni, che saranno alienati, ma semplicemente sul prodotto dei beni medesimi.

Date queste spiegazioni, parmi non vi sia più dubbio.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** La spiegazione data dall'onorevole Farina mi pare che risolva il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera.

L' art. 5 non riserva in modo assoluto il diritto di proprietà, riserva solo una facoltà ai Patroni di rivendicare i beni se lo credono, o di aver la rendita di questi beni; se essi valendosi di questa facoltà credono di conservarne la proprietà non è più applicabile l' art. 4; se invece essi amano meglio avere la rendita, allora necessariamente bisogna che si faccia luogo all'applicazione dell'art. 4.

Quindi mi sembra evidente che non ci sia bisogno di aggiunte per chiarire il testo.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Io debbo dichiarare, come Relatore dell'Ufficio Centrale che adotto la spiegazione, o dirò meglio l'intelligenza data dall'onorevole Senatore Farina all' articolo 5 combinato coll'articolo 4.

**Senatore Balbi-Piovera.** Io mi ritengo soddisfatto delle spiegazioni date: dal momento che i patroni che hanno diritto di reversibilità possono scegliere o i beni, o la rendita, non ci è più nulla a dire.

Desiderava di avere in proposito qualche spiegazione, perchè nell' articolo 4 mi sembrava pregiudicato il loro diritto.

**Presidente del Consiglio.** L'onorevole Senatore Balbi-Piovera non ha probabilmente tenuto dietro alla discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento sopra quest'argomento; prima si era voluto far luogo alla conversione, anche per quanto concerne i beni di patronato laicale; ma dietro la discussione che è seguita, la Commissione consentì che si facesse l'incameramento di questi beni, e che fosse data ai patroni la facoltà di rivendicarli, o di lasciarli incamerati.

**Presidente.** Se nessuno più domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Chi intende di approvarlo, si alzi.

(Approvato)

« Art. 5. I patroni laicali dei benefici di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare,

esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per 100 del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per 100 di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 5 dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati più ad oggetto di culto di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi si e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Ho domandato la parola unicamente per fare una dichiarazione che si riferisce ad una petizione che è stata presentata al Senato, in cui si mosse il dubbio se il patrono, dovendo anticipare la quota del 30 per 100, debba poi essere danneggiato della perdita degl'interessi. Muovendo però questo dubbio, non si è considerato che nel presente articolo è richiamato l'articolo 507 del Codice Civile che regola questa materia, e che stabilisce che se la somma è anticipata dal proprietario, allora l'usufruttuario paga l'interesse della somma anticipata dal proprietario, e che se invece l'anticipazione ed il relativo capitale sono sborsati dall'usufruttuario, questi non ha diritto al rimborso degl'interessi verso il proprietario, ma ha solo diritto, finito l'usufrutto, di essere rimborsato dal proprietario del capitale sborsato. La legge, pertanto, provvede opportunamente colla sola citazione dell'articolo 507 del Codice civile.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 5 della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 6. I canonici delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e la dignità od uffici capitolari.

« Le cappellanie e gli altri benefici di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

« Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti o che si lascieranno vacanti, continueranno ad essere dovolute agli economi, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento a migliorare le condizioni dei par-

rochi o sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del regio Decreto 26 settembre 1860 numero 4314.

« I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. »

(Approvato)

« Art. 7. I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866 e quelli trasferiti in virtù della presente legge, saranno amministrati ed alienati dall'amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

« La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

(Approvato)

« Art. 8. La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il Presidente, del Procuratore del Re presso il tribunale del Capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o da un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

« Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei Conti, del Direttore generale del Demanio e tasse, del Direttore del fondo pel Culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle finanze, soprainterenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.

« Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

(Approvato)

« Art. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali. »

(Approvato)

« Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

« Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta o equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci

per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

« Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità. »

(Approvato)

« Art. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore che sarà specificato all'art. 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell'articolo precedente. »

(Approvato)

« Art. 12. Andato deserto il primo incanto, l'amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno disuggettate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

« Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

« Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private. »

Senatore **D'Affitto**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore D'Affitto ha la parola.

Senatore **D'Affitto**. In quest'articolo si richiede l'unanimità dei voti della Commissione perchè si possa procedere ai nuovi incanti con prezzo ribassato, ma non è detto con quanti membri si ritenga la Commissione per completa, nè l'articolo 8 dà al Consiglio provinciale la facoltà di nominare dei supplenti.

Io non dubito che il Ministero vorrà col Regolamento colmar questa lacuna.

**Presidente del Consiglio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Presidente del Consiglio**. A me pare che la spiegazione sia facile. Se in questo articolo si fosse detto che il provvedimento debba essere deliberato a voti unanimi dalla Commissione provinciale *intera*, allora potrebbe nascere il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore D'Affitto; ma l'articolo dice semplicemente a *voti unanimi* della Commissione provinciale, il che vuol dire, dei membri di questa Commissione, che sono presenti agli atti della Commissione stessa, sempre che sia in numero sufficiente per poter deliberare.

Quando dunque il numero è sufficiente per le deliberazioni, l'unanimità richiesta si intende debba essere quella dei membri presenti alla seduta, e quand'anche fra i membri della Commissione provinciale, si trovi quello che, se fosse intervenuto, avrebbe votato in senso contrario, per me la deliberazione è valida e produce l'effetto suo.

Senatore **D'Afflitto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **D'Afflitto**. Io aveva inteso la cosa precisamente in questo senso, ma mi pareva necessario che si determinasse con qual numero di votanti sian legali le deliberazioni della Commissione, la qual cosa è dichiarata dalle nostre leggi in tutti i casi, in cui s'istituisce una Commissione; e nel caso presente che si è ommesso il Ministero vi provvederà nel Regolamento nell'uno o nell'altro modo, perchè altrimenti riescirebbe forse impossibile il riunire tutti i membri della Commissione provinciale per riportarne l'unanimità.

**Presidente del Consiglio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Presidente del Consiglio**. Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore d'Afflitto forma oggetto di Regolamento, ed il Regolamento si atterrà alla norma generale, che per la validità delle deliberazioni dei corpi collegiali, è necessaria la metà, più uno.

Questa norma verrà particolarmente indicata nel Regolamento che si farà immediatamente dopo l'approvazione di questa legge, e così sarà soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore d'Afflitto.

Senatore **D'Afflitto**. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio d'aver accolto il mio desiderio.

**Presidente**. Se nessuno chiede più la parola sull'art. 12, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta, e se abbia fatto il deposito in titoli del Debito Pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'art. 17.

« Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

« Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

« Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del

sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

« Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni. »

(Approvato)

« Art. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati a rate eguali in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento.

« Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice Civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

« I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio, o non abbia previamente fornita all'agente del demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

« Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

(Approvato.)

« Art. 15. La ipoteca legale competente al demanio dei fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice Civile sarà iscritta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta a cura del prefetto, dell'estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

« Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi e di tutto o di parte del prezzo.

(Approvato.)

« Art. 16. Resta mantenuta per la provincia di Sicilia e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862 num. 743.

(Approvato)

« Art. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni colle norme che verranno stabilite per regio Decreto tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge ed annullati man mano che saranno ritirati.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Saracco.

Senatore Saracco. Poichè l'argomento della finanza è stato solamente delibato in questa solenne discussione, prego il Senato a volermi concedere alcuni momenti di benevola attenzione. Me ne varrò per dichiarare le ragioni del voto che darò a questo articolo che riassume il concetto finanziario della legge, ed un po' eziandio per chiamare l'attenzione del Ministero e del Senato sopra l'urgente necessità di apportare alla finanza dello Stato ben altri più efficaci e radicali rimedi.

Innanzi però di entrare diritto nella materia, desidero che mi venga sciolto un dubbio intorno al significato di alcune espressioni che si contengono nell'articolo che discutiamo; dubbio che ad altri potrà sembrare leggero, ma tale nel mio giudizio, che nell'interesse della cosa pubblica importa per avventura che sia autorevolmente dissipato e levato di mezzo.

A termini dell'articolo 14 gli acquirenti di beni che per virtù di questa legge passeranno in potere dello Stato, tengono diritto ad un abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto del pagamento del primo decimo, ed all'abbuono del 3 per cento tuttavolta che si propongano di anticipare le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

Poniamo adesso che gli acquirenti di questi beni intendano saldare il prezzo mediante rilascio di altrettanti di questi titoli, i quali a termini dell'articolo 17, che discutiamo, saranno valutati alla pari. Oltre al beneficio di poter collocare i loro titoli alla pari, avranno egli ancora il diritto a pretendere l'abbuono del 7 o del 3 per cento, secondo che sta scritto nell'articolo 14 della legge? In altri termini questi titoli valutati alla pari saranno altresì ricevuti come fossero danaro? Per verità io credo che sì.

Voci. Sì, sì, sì, certo.

Senatore Saracco . . . . . e mi piace che innanzi ancora di conoscere il giudizio che ne fa il Ministero, gli onorevoli Senatori abbiano già con segni affermativi manifestata la stessa opinione; ma siccome nel mio giudizio i termini dell'articolo non sono abbastanza convincenti ed al felice successo dell'operazione che il Ministero si propone di conchiudere, può grandemente conferire una parola autorevole la quale dia affidamento, che alle molte agevolezze si aggiunge anche quest'una che rappresenta da sè il beneficio del 6 : 40 per ogni centinaio di lire rivolte nell'acquisto di questi beni, io credo che l'opportunità e l'importanza di questa mozione non sarà da veruno disconosciuta e che il Ministero coglierà volentieri la presente opportunità per esprimere più chiaramente il pensiero del Governo.

Entro ora ad esaminare più ampiamente l'articolo che sta sottoposto all'esame ed alle deliberazioni del Senato, e mi adoprerò a farlo colla maggior semplicità e sobrietà di parola.

Io debbo fare al Senato questa franca ed esplicita confessione che piacendo al Ministero di impegnare sotto qualunque forma il patrimonio ecclesiastico onde accattare abbastanza di danaro da poter soddisfare il debito contratto colla Banca Nazionale e provvedere ai bisogni dello Stato per tutto il venturo esercizio, avrei ricisamente negato il voto ad una misura che in questi od altri somiglianti termini ci fosse venuta dinanzi; e pur consentendo col Ministero nei riguardi politici spiegati con tanto splendore di forma dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, e specialmente nei principii di diritto pubblico ecclesiastico, che nell'altro ramo del Parlamento furono espressi con rara felicità di parola dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, già mi apprestava a combattere colla parola e col voto questo infausto e malaugurato progetto di legge. Il quale, affermando i diritti dello Stato sopra i beni della Chiesa dovea poi riuscire a questo peregrino risultato di vincolare e sfruttare miseramente in un giorno quest'ultimo avanzo della fortuna del paese, tanto decantato in Italia e fuori di Italia, lasciando addietro di sè, quale avviamento al desiderato pareggio dei bilanci, una passività permanente di trenta e forse più milioni di lire.

In questo mezzo la Camera elettiva nell'ardente suo zelo di far prova e testimonianza dei suoi sentimenti governativi deliberava nella sua grande maggioranza di approvare senza molta discussione un altro disegno finanziario, nuovamente escogitato dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Reggente il dicastero delle finanze, onde io, rifacendo il cammino, ho dovuto da capo riflettere e nuovamente esaminare, se per avventura questo disegno racchiudesse gli stessi pericoli, e traesse necessariamente a profferire la stessa sentenza.

Per verità, o Signori l'animo mio rimase alquanto perplesso ed incerto, innanzi di risolvere e pigliare partito, perciocchè mi balenarono al pensiero parecchi di quei dubbi che vennero altrove manifestati, e mi stanno tuttora presenti alla mente gli ostacoli di ogni maniera, che si dovranno attraversare per condurre felicemente questa operazione, difficile per la novità della cosa e più per la tristizia dei tempi che corrono ed il grande discredito nel quale sono sventuratamente cadute le nostre finanze.

Prevalse tuttavia, innanzi ancora di intendere le parole molto rassicuranti pronunziate ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio, e dura nell'animo il convincimento che di tutte le combinazioni finanziarie che di questi giorni vennero in grandissimo numero ventilate e discusse, questa che venne proposta dal Ministero e tradotta in articolo di legge, sia al paragone la meno disastrosa; e tale ancora io la considero, che aprendo ai capitali una larga fonte di guadagni, potrà essere più facilmente compiuta, ed a condizioni assai meno onerose che altri non crede: e tale infine, che contenuta in limiti moderati, tantochè basti a soccor-

rere il Tesoro nelle presenti necessità potrà più facilmente riuscire senza che, lo avverta il Senato, ne debba sorgere il pericolo ed il danno di introdurre a carico del bilancio un articolo nuovo di spesa, a fine di servire gli interessi del prestito che intendiamo contrarre.

Bene pertanto, ed avvedutamente ha nel mio giudizio operato il Ministero, rinviando a tempo migliore l'attuazione del proposito nel quale era venuto di soddisfare il debito contratto colla Banca Nazionale, e ristabilire il corso libero della moneta di carta.

Non io certamente, nè alcuno di voi intende far qui l'apologia del corso forzato dei biglietti di banca; chè anzi, se avessi autorità di nome e di parola, vorrei pregare il Ministero a ben considerare se, affrettando il compimento di un atto che inesorabilmente si dovrà compiere in tempo che certamente non è lontano da noi, non convenga decretare la conversione e la mobilitazione delle sostanze immobiliari che anche dopo la pubblicazione di questa legge rimarranno in potere degli Enti morali ecclesiastici: la quale operazione potrebbe, a mio modo di vedere, essere indirizzata allo scopo di trovare i mezzi opportuni per abolire gradatamente il corso forzato dei biglietti di banca. Ma gli inconvenienti del corso forzato che tanto lamentiamo e che furono già in molta parte scontati, non licenziano affatto a contrarre un prestito rovinoso, il quale si dovesse risolvere in un carico permanente delle nostre finanze, quando può avvenire che necessità inesorabile di cose ne costringa domani a ricorrere ancora una volta allo stesso espediente.

Stia dunque lungi da noi il pensiero di mantenere lungamente in casa nostra quest'ospite indiscreto, e dirò ancor io, questo flagello che rode lentamente la Nazione, ma pensiamo prima a ristorare il credito, pensiamo ad aprire le esauste sorgenti della produzione nazionale e soprattutto a pigliare provvedimenti i quali diano certa prova che intendiamo procedere per quella via che deve condurre al pareggio dei nostri bilanci; ed allora, o Signori, questa operazione, oggi così difficile e pericolosa, si compierà felicemente da sè, senza scosse economiche, senza la necessità di dover ricorrere a rimedi che potrebbero per avventura riescire peggiori del male.

Questa era d'altronde ed è condizione affatto indispensabile di successo se il Ministero intende, come fu detto ieri, procedere gradatamente ed a seconda dei bisogni del Tesoro, nella emissione e nella vendita di questi titoli che si propone di creare, ed ancor più, se il Ministero, come io lo esorto a fare, si tien saldo nel pensiero di fare se ne fosse mestieri un vigoroso appello al patriotismo del paese il quale darà sicuramente prova di saper rinnovare i sacrifici compiuti nello scorcio del 1864, anzichè ricevere ed accettare la legge da indiscreti capitalisti. I quali già si affaticano a spargere la voce che i bisogni del Tesoro sono

maggiori e ben altrimenti stringenti, e ne pigliano argomento a concludere che potranno impunemente dettar legge al Governo italiano.

Perciò il signor Presidente del Consiglio, Reggente il dicastero delle Finanze, fece opera sapiente annunciando schiettamente al paese che occorre la necessità di raccogliere una somma di 120 o di 130 milioni per assicurare i servizi dello Stato oltre al termine dell'anno corrente, ed io auguro di gran cuore che d'appresso a dichiarazioni così esplicite e recise, le quali tolgono qualunque dubbio dalla mente degli onesti, anche queste voci moleste diano luogo a più esatto e ragionevole apprezzamento delle condizioni presenti del Tesoro Italiano. Se tuttavia queste voci insidiose e queste interessate insinuazioni accennassero ancora di esercitare sul mercato Italiano una malefica influenza chiederei facoltà al Senato di esporre brevemente il risultato di privati studi da me intrapresi onde, innanzi ancora di conoscere l'opinione del Ministero, già mi era entrato nell'animo il concetto che bastavano a un dipresso 130 milioni di lire per assicurare i servizi dello Stato, oltre al primo gennaio 1868.

Veramente, o Signori, se alcuno mi chiedesse di avviso, e volesse sapere esattamente quali sieno a parer mio i bisogni presenti del Tesoro, e quali potranno occorrere nel giro di alcuni mesi avvenire, dichiaro senza esitanza che rifiuterei nettamente di rispondere, imperciocchè mi converrebbe innanzi tutto sapere come proceda la riscossione di taluni crediti arretrati, quali ad esempio il credito di 24 milioni verso i comuni e le provincie, e l'altro di 80 milioni e forse più verso le società ferroviarie; ed avrei bisogno di conoscere quale e quanto assegnamento si possa fare sopra la riscossione di molti crediti, taluni dei quali si dicono di dubbia, ma sono in fatto di disperata esazione, che figurano maestosamente nelle situazioni del Tesoro, le quali vengono di volta in volta pubblicate: fra i quali ho avuto il piacere di trovarne parecchi di mia vecchia conoscenza, come ad esempio i crediti verso gli appaltatori della gabelle in Piemonte che risalgono al 1835, i crediti per cambiali protestate nell'antico regno di Napoli prima del 1860, e finalmente il credito di un milione di ducati verso la Corte di Roma!

Se tuttavia può essere lecito a ciascuno di noi di fare le più ampie riserve sul valore delle cifre sparse nella situazione del Tesoro fatta testè di pubblica ragione, è certa cosa del pari che questo è senza dubbio veruno il migliore ed il più autorevole documento onde si possano dedurre le ragioni di un esatto apprezzamento delle condizioni finanziarie del paese.

Or ecco, come in questo documento sono annunziate le cose.

Voi sapete, o Signori, che il disavanzo della finanza del 1866 viene indicato dalla *situazione* in 137 milioni di lire. Si aggiungano ora i 222, o meglio i 230 milioni risultanti a carico del 1867, ed avremo al termine

dell'esercizio medesimo una passività di 367 milioni.

Vediamo ora quali sono le attività, non dico di bilancio, ma di tesoreria sovra delle quali si possa fare sicuro assegnamento.

Ci sono innanzi tutto i 250 o meglio i 278 milioni tolti a prestito dalla Banca.

Viene poi un'altra somma di 10 o 12 milioni che si sogliono avere in conto corrente da alcuni istituti, invece dei 40 ed anche più, che a dir la cosa di passaggio, poteva in addietro somministrare da sè la cassa dei depositi e prestiti, questa bella e benefica istituzione della monarchia Piemontese che una legge approvata dal Parlamento a richiesta del Ministro della guerra riuscì fatalmente se non ad uccidere, certo a paralizzare nel suo naturale movimento.

Abbiamo finalmente i buoni del Tesoro che, detratti quelli sfruttati per nostra sventura e con immenso danno della finanza, dalle Società industriali, tuttavia si possono calcolare nella somma di 150 milioni.

Ne risulta perciò un'attività di 440 milioni che supera di 73 milioni il passivo presunto nella situazione del Tesoro e nel bilancio passivo del 1867, quante volte tutte le spese portate nei bilanci fossero a quell'epoca esaurite, *ciò che infatti non suole mai avvenire*, e tutte le entrate si fossero verificate....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Saracco.... e riscosse, *locchè sventuratamente non è*, e non è possibile che si possa realmente verificare.

A voler pertanto supporre come vere queste tre cose, che cioè il *deficit* annunziato di 137 milioni al termine del 1866 si debba accrescere di un 100 milioni; che rimangano ad esigere 150 milioni di arretrati e restino 50 milioni di residui passivi, ossia di spese non soddisfatte in fin d'anno, *il fa bisogno*, come lo chiamano, per superare l'esercizio 1867 risulterà di 127 milioni, ovvero di 200 milioni se piaccia aver disponibile una somma di 73 milioni per le maggiori esigenze del pubblico Tesoro.

Stando in questi termini le cose, è facile riconoscere e riesce agevole dimostrare che gli interessi del nuovo prestito, quando pure dovesse raggiungere la cifra di 200, 250 ed anche di 300 milioni, si potranno agevolmente soddisfare senza che occorra il bisogno di aggravare i bilanci dello Stato per servizio degli annuali interessi. Basta perciò mettere in conto di entrata una parte dei vantaggi che deve procacciare allo Stato questo provvedimento che discutiamo, perchè questo risultato sia d'un sol tratto e facilmente raggiunto.

Anche qui, se alcuno mi chiedesse quante sono le rendite del patrimonio ecclesiastico, sovra delle quali intendiamo stabilire la tassa del 30 per cento, io mi guarderei bene di rispondere qualche cosa di ben chiaro e positivo, perocchè sulla consistenza di questo Asse Ecclesiastico molto si è detto e molto più rimarrà a discutere nell'avvenire. Pure se sia vero che le rendite di questi beni sieno, quali risultano dai documenti

governativi, di 60 o 70 milioni di lire, ciascuno vede che anche a non tener conto degli altri benefici risultanti da questa legge che per verità intralascio di noverare, la tassa del 30 per cento basterà da sola a procacciare l'entrata annua di 20 milioni di lire.

Poniamo adesso che la emissione dei titoli si possa fare ad una ragione che stia fra il 70 od il 75 0/0: e sarà tanto meglio se riusciremo a farla, come fu detto, a condizioni più vantaggiose! Quando la previsione diventi verità, egli è evidente che ricevendo a prestito 200 od anche 300 milioni, il debito dei relativi interessi sarà coperto dal montare della tassa che verrà imposta sui beni del Clero: o dirò anche meglio, quel tanto di meno che per questo titolo verrà iscritto in rendita basterà a compensare il Tesoro di quanto dovrà spendere annualmente per servire gli interessi del prestito.

Io non intendo o Signori, nè presumo in alcuna maniera di fare alcun pronostico intorno ai risultati di quest'operazione alla quale deve por mano il Ministero, ma lasciando all'onorevole Presidente del Consiglio l'intera responsabilità dei suoi atti e delle sue parole, io non potevo far meglio ed altrimenti, fuori che prender atto delle dichiarazioni da esso fatte in Parlamento, o dedurne le ragioni di un apprezzamento del tutto personale; il quale mi conduce a concludere che, se Dio ci aiuta, potremo uscir fuori dalle presenti necessità senza accrescere le difficoltà, già gravissime, che pesano sicramente sovra questo povero paese.

Però non illudiamoci, o Signori, e per carità di patria non illudiamo il paese sovra le ultime conseguenze di questa operazione finanziaria ed intorno alla influenza che potrà esercitare sopra l'avvenire delle finanze italiane. Quando il signor Presidente del Consiglio, sorretto dall'ingegno e dalla fortuna, sia venuto felicemente nell'intento di trovare denaro a buon mercato onde rifornire le esauste vene del Tesoro, una fra le tante difficoltà sarà superata, le altre rimarranno, e lo spettro del disavanzo si innalzerà pur sempre minaccioso, forse più minaccioso che in passato, perocchè noi non avremo dato un passo innanzi in quella via che deve condurre a salvamento le nostre finanze.

Sì, o Signori, pure augurando, e fortemente sperando che la tassa imposta sui beni del Clero basti a coprire gli interessi di questo prestito senza aggravio diretto ed immediato del bilancio, il risultato finale di quest'operazione sarà pur sempre cotesto, che tra uomini seri ed onesti non si potrà più grandemente speculare e fare a fidanza sovra questa attività che doveva essere la risorsa dei tempi calamitosi; ed il paese si troverà ancora domani in faccia ad un enorme disavanzo normale, che nel prossimo anno non sarà certamente minore di 222 milioni, o piuttosto dei 230 milioni di lire che secondo le risultanze del bilancio e degli altri provvedimenti approvati dal Parlamento mancheranno nel corrente anno al pareggio dell'entrata colla spesa annuale.

Potrei soggiungere qui, che in ciascuno degli anni 1865 e 1866, pur dedotte le spese di guerra, abbiám speso trecento milioni più che non abbiamo avuto d'entrata; nè parmi che sia avvenuto tal cangiamento nei sistemi e nelle leggi, da poter credere che nell'avvenire le spese si conferranno nei limiti segnati dal Parlamento nell'occasione dei bilanci. Ma sia pur vero che il Ministero voglia, sappia e possa operare questo miracolo; come tuttavia si potrà credere da senno che per mezzo di grandi risparmi e rimanendo fermo l'attuale ordinamento amministrativo, si possa introdurre un vero e sensibile miglioramento nella finanza?

Certo, si potranno estendere ad un anno intero quelle economie che vennero deliberate nel corrente anno e furono applicate per un semestre soltanto, ed eziandio per un solo trimestre, ma sarà ventura o Signori, se per questo rispetto potremo ottenere di vedere limitata la spesa per oltre un dieci o dodici milioni: perocchè giovi sapere che molte delle spese vennero semplicemente differite e tramandate ai successivi esercizi.

Nuovi risparmi, lo credo ancor io, si potranno ancora ottenere sfruttando quel di più che si trova sparso nei magazzini che supera i bisogni attuali, e portando la falce con mano veramente ferrea dovunque si trovi una spesa che non sia assolutamente necessaria, ma dopo le minute indagini, e la somma cura colla quale i singoli bilanci furono esaminati nell'altro ramo del Parlamento, chi oserà credere ancora che i nuovi risparmi si possano contare a decine di milioni?

Imperciocchè, o Signori, un governo a buon mercato ci ha da essere, e noi tutti desideriamo, e vogliamo averlo, perchè tale è l'intendimento e la volontà della Nazione; ma quando la spesa, dedotte le dotazioni che si riferiscono ai servigi dipendenti dal Ministero della finanza che sono pressochè tutte intangibili, quando la spesa complessiva arriva appena a 350 milioni, e con questi 350 milioni si vuole provvedere ai grandi interessi di un popolo civile, mantenere un esercito, ed un naviglio numeroso, e più numeroso del bisogno, arricchire il paese di ferrovie, di strade rotabili, di ponti e di fari, e si deve, per tacere d'altro, rigenerare una Nazione che conta sventuratamente, siccome ci dicono, 18 milioni di analfabeti: io domando un po' in nome di Dio, se si possa spendere alquanto meno di quel che oggi si spende per soddisfare a queste giuste e legittime esigenze della Nazione.

Per la qual cosa io debbo francamente confessare al Senato che allorquando ho inteso dire che il signor Presidente del Consiglio avea annunziato agli Eletti dalla Nazione che le spese del 1868 si poteano ridurre per mezzo di risparmi di 40 o 50 milioni di lire, al confronto del bilancio 1867, io mi sono grandemente consolato, ma ho dovuto subito domandare, e chiedo oggi ancora a me stesso, come egli potrà poi a tempo opportuno scontare questa cambiale, che ha tirato sopra se stesso a così breve scadenza!

Per verità io ne ho pigliato argomento a credere, ed amo credere ancora che il Ministero intenda alleggerire il bilancio dello Stato delle spese, che riflettono il servizio di guerra e marina, le quali anche oggi sono credute soverchie: perocchè questo, lo sappia il Ministero, non è soltanto il desiderio, ma il volere assoluto della Nazione. Ma se tale non era, e non è adesso l'intendimento del Governo, è lecito dubitare che queste eccellenti intenzioni si possano convertire in realtà, e reggere poi al confronto inesorabile delle cifre.

Pure ammettiamo, se così piace, che per questa via si possa nell'avvenire limitare d'alquanto la spesa. Non avverrà per questo, o Signori, che il disavanzo normale si possa ridurre ai 200 milioni dei quali parlava ieri l'onorevole Ministro, ed il bilancio del 1868 segnerà pur troppo un disavanzo passivo, che non sarà minore dei 220 o 230 milioni che mancano nel corrente anno al pareggio dell'entrata colla spesa; conciossiachè questa sia cosa dolorosamente vera che le entrate dello Stato non cresceranno, talune invece scemeranno, come ad esempio la tassa sulle vetture, quella sulla mano morta, e quella altresì che colpisce di ritenuta gli stipendi degli impiegati; ed invece nuove spese e, secondo il consueto, molte nuove spese si aggiungeranno alle antiche, le quali verranno ad assorbire il frutto dei risparmi che intendiamo nuovamente di applicare.

Sono queste, lo so e lo sento ancora io profondamente, sono queste dure ed incresciose verità, che dette in altri tempi, ed in altro recinto, e volte all'indirizzo d'altri uomini che reggevano la cosa pubblica, non furono ascoltate perchè si dicevano informate a sentimento di opposizione partigiana, e vennero perciò fatalmente neglette; tal che un brioso pubblicista, del quale ammiro l'ingegno e la fede inconcussa nella bandiera che tiene animosamente spiegata, scrivendo di lì a tre anni della vita, e dei tempi di quel valentuomo che fu Valentino Pasini, volle ricordare anche una volta queste mie parole, e le chiamò con nuovissimo stile *le disperazioni del deputato Saracco*: (*si ride*) quasi che i tristi presagi fatti nel 1863 e nel 1864 non si siano di tutto punto e ad usura avverati! Ma la verità vogliono essere dette così, e più ancora agli amici, che non agli avversari, epperò non dispiacerà al Ministero siccome spero che non debba dispiacere al Senato, che io mi faccia ad esporre alcune considerazioni, le quali proveranno ampiamente, quanto sieno anche oggi dolorosamente vere le mie affermazioni. Ed ecco, o Signori, come stanno le cose.

Per contenere il disavanzo del 1866 a soli 137 milioni, venne, fra molti altri, inventato negli Uffici del Ministero l'ingegnoso sistema di portare fra le attività di quell'esercizio una somma di 39,903,375 lire destinate a saldare il debito contratto verso l'Austria. In fatto però questa somma non è entrata affatto nelle casse dello Stato ma vuole essere procacciata con una corrispondente alienazione di rendita, ovvero mediante emis-

sione di buoni del Tesoro; nasce quindi la necessità imprescindibile d'inscrivere nel bilancio del venturo esercizio una spesa nuova, che senza essere indiscreti si può stabilire nella cifra minima di 4,000,000.

Per altro rispetto accadrà ancora, e lo facciamo, parmi, con infinita leggerezza, di riaprire lo stesso libro del Debito pubblico, posciachè si dovrà inscrivere un soprappiù di rendita in favore delle antiche Casse ecclesiastiche alle quali è succeduta l'amministrazione del Culto, e ciò in compenso dei beni che per virtù di altre leggi sono venuti in proprietà dello Stato. E comunque in una dotta ed elaborata relazione che ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento stia detto che secondo i riscontri ricevuti dall'amministrazione potrà bastare che venga iscritta una rendita di poco più che un milione, io credo essere assai più al di quà che al di là del vero, affermando che sarà ventura, se ci arresteremo ad una cifra di due milioni di lire.

Trovo del pari in questa relazione di cui vi ho parlato, che dovendo il Tesoro italiano esigere somme di entità che si trovano in deposito a Parigi, non si è creduta necessaria l'iscrizione di una nuova spesa a carico del 1867, dipendente dal corso forzato dei biglietti, *che rappresenta la perdita a carico dello Stato sui pagamenti che si devono fare all'estero*. Essendo molto difficile che lo stesso fenomeno si possa senza sacrifici riprodurre nel 1868, io lascio che il Senato apprezzi nella sua saviezza e determini il montare della spesa che si dovrà portare a carico del nuovo bilancio per coprire la differenza, ossia la perdita che lo Stato dovrà *direttamente* supportare, cambiando in oro i biglietti di Banca. Solo mi occorre soggiungere che la perdita di 13,564,642 sostenuta dalle finanze nel 1866 per lo sconto di soli 100 milioni pagabili fra il 1867 ed il 1868 che ancora erano dovuti allo Stato sul prezzo delle ferrovie, si dovrà accrescere ancora di qualche altro milione che passerà a carico dell'esercizio 1868, imperocchè lo Stato ha contratto l'obbligo di buonificare alla casa contraente la differenza dei cambi tra i biglietti di banca e l'oro sul montare degli ultimi cinquanta milioni che verranno a scadenza nel 1868.

Così per ingrossare l'entrata del prestito obbligatorio di 400,000,000 che nel fatto gittò meno di trecento milioni, si portarono in attività certe partite che furono versate dalle provincie, ma che in realtà non erano dovute e dovranno essere rimborsate dalle finanze. Per conseguenza di questo sistema (ritrovato peregrino anche codesto) lo Stato si trovò collocato fra i debitori morosi che dovranno riversare le somme esatte oltre il dovere nelle casse delle provincie, col soprappiù degli interessi, dello sconto e delle spese: onde in ultimo luogo viene la necessità d'inscrivere nei bilanci avvenire una somma di qualche considerazione per soddisfare questa singolare passività.

Vi ha di poi un articolo di spesa che a cominciare dal 1868 dovrà sensibilmente crescere sino a raggiungere una cifra che non ho il coraggio di esporre in-

nanzi a voi. Intendo parlare della spesa dipendente dalla garanzia accordata alle società industriali, che nel corrente anno è stata ridotta di dieci milioni, sopra la cifra che precedentemente era stata introdotta dal Ministero nel bilancio delle finanze. Chi di voi non sente che aprendosi strade e canali, questi dieci milioni verranno molto probabilmente nel prossimo anno ad aggravare i carichi dello Stato?

Vi ha finalmente per escire fuori da questa per voi e per me tediosa esposizione, vi ha una spesa di 15 a 16 milioni di lire che, durando l'attuale sistema, dovrà negli anni avvenire essere posta a carico del bilancio della guerra, laddove non figura affatto nel bilancio dell'anno corrente. Questa somma, come sta scritto in una relazione presentata al Re, rappresenta il valore delle merci ed altre cose lasciate in magazzino col cessare della guerra, e siccome fu portata in deduzione degli stanziamenti del bilancio corrente, non è mestieri di avvertire che in parte del 1868, e nella totalità negli anni avvenire dovrà crescere di altrettanta somma la spesa ordinaria del Ministero della Guerra.

Potrei qui ancora ricordare che a cominciare dal 1870 dovremo per 10 anni successivi portare a carico del bilancio la somma annua di 35 milioni e più per soddisfare le rate del prestito obbligatorio che verranno man mano a scadenza; ma lasciando in disparte quest'argomento, dappoichè sarebbe un fenomeno che alcuno si volesse occupare di ciò che dovrà succedere da qui a due o tre anni, io vi prego, o signori Senatori, a voler mettere insieme e fare l'addizione delle altre cifre, e ditemi poi in buona coscienza se le mie affermazioni abbiano oppur no quel fondamento di verità al quale si debbono informare i nostri giudizi.

A questo adunque fatalmente siam giunti che esaurito interamente, o quasi, il rimedio, delle economie intorno delle quali si erano composte tante belle speranze, e lavorano forse anche oggi le fantasie esaltate dei neo finanziari che sono la delizia e la speranza dei cattivi contribuenti; dopo aver poste in atto tutte, se una sola se ne voglia eccettuare, tutte le imposte che vennero recate alla sanzione del Parlamento per opera specialmente di una numerosa Commissione composta degli uomini i più versati ed accreditati nella materia di finanza, che appartengono all'altro ramo del Parlamento, fra i quali mi piace annoverare l'illustre Presidente del Consiglio; mandata finalmente ad effetto e perfino capitalizzata questa tassa che vogliamo imporre sui beni del clero, noi ci troviamo in faccia ad un disavanzo normale, che potrà molto facilmente raggiungere la cifra di 250 milioni, se il Ministero, un Ministero qual che esso sia, spinto da inesorabile necessità si troverà costretto dentro alcuni mesi a portare sul mercato tanti titoli che valgano a procacciare l'intera somma di 400 milioni. I quali, vorrei poterlo dire a voce sommessa, pur dimenticando e lasciando in disparte il debito che teniamo colla Banca Nazionale, non basteranno ancora per coprire il vuoto della finanza,

quando saremo giunti al termine dell'esercizio 1868.

Innanzi ad una così miseranda condizione di cose, onde voi ed io ci sentiamo umiliati nell'orgoglio di Italiani, è chiaro oramai che si devono abbandonare le politiche dei mezzi termini e delle mezze misure, ma fa d'uopo mettere risolutamente la mano sul polso della Nazione, e chiamarla a quei grandi sacrifici, pari sempre alle forze contributive del paese; che rispondano alle supreme esigenze di questo momento fatale.

Questo, o Signori, è il convincimento di tutti gli uomini onesti, ai quali ripugna oramai ed arreca quasi un senso di disgusto che da tutti i lati sorgano proteste non richieste, e per ciò stesso sospette, di una illimitata devozione ai principj della lealtà e dell'onore Nazionale, senza che alle parole succedano i fatti, senza che alle facili promesse facciano riscontro i provvedimenti che diano prova di animo retto e sincero.

Ed è certamente codesta, io che li conosco non so credere altrimenti, la sola e vera ragione per la quale gli egregi uomini di Stato che in altro recinto tennero il campo contro il Ministero, e della cui amicizia grandemente mi onoro, si tennero in dovere di combattere apertamente l'articolo di legge che ora discutiamo, perciocchè a loro giudizio non era questo, come infatti non è, fuorchè un'espedito finanziario di corta durata, e si doveva invece nel medesimo tempo spiegar energia per accrescere notevolmente le entrate dello Stato.

Non io però, mi affretto a dirlo, intendo profferire la stessa sentenza.

Posso bene lamentare e lamento amaramente, che il signor Presidente del Consiglio, malgrado le sue eccellenti intenzioni, non abbia potuto registrar anche questo successo, che gli facesse abilità di presentare sul mercato questi titoli che intende creare sotto gli auspici di provvedimenti legislativi, che avessero per fine di accrescere le risorse dello Stato. Ma fatta ragione della singolarità dei casi presenti, io non mi credo affatto nel diritto di negare il voto ad una proposta, la quale tende a soccorrere il Tesoro ne' suoi immediati bisogni, ed accenna di raggiungere lo scopo senza che ne avvenga la necessità di aggravare il bilancio dello Stato. Nè, perchè altri ha creduto, ed a parer mio non ha creduto giustamente, che l'operazione annunciata dal Ministero possa fallire alla prova, io mi terrò licenziato a negare il voto al Ministero, che solo deve rispondere del successo, se anche il mio povero voto gli potrà riescire di conforto e di giovamento nel suo difficile e periglioso cammino.

Ma questo non toglie che pigliando opportunità della presente discussione ciascuno di noi non abbia il diritto e forse il dovere di rappresentare al Ministero la necessità di pronti, ed efficaci, e radicali provvedimenti.

E siccome in altri tempi richiesto di opera e di consiglio da onorandi uomini di Stato, non mi sono

peritato di esprimere nettamente il mio giudizio intorno alla necessità ed all'urgenza di questi rimedi, chiedo di poter oggi ripetere qui la stessa frase adoperata in quei giorni per mettere al nudo il mio pensiero intorno alle condizioni della finanza italiana.

Bisogna, io diceva nello scorcio del 1865, bisogna che la Nazione sappia, e lo sia detto non dai banchi dell'opposizione, ma dai banchi del potere, che *coi mezzi ordinari il paese non potrà essere condotto a salvamento*; ed ora queste stesse parole che mi fecero segno ad un'accusa grave, ripetuta ancora in questi giorni con maggiore ingiustizia perchè salisse altrove e più alto, la quale sdegno respingere un'altra volta quando già da questi banchi ho ripudiato questo espediente colla parola e col voto, queste parole pronunziate da un onest'uomo, io ripeto qui con mente calma e serena dinanzi a voi che siete i miei giudici naturali, i più alti ed i più autorevoli custodi de' l'onore e della dignità nazionale.

Nella seduta di ieri l'onorevole Presidente del Consiglio diceva con voce concitata e commossa che l'Italia non è quel cadavere finanziario che altri, in paese e fuori, si compiacciono dipingere e dire che sia; ma sì piuttosto, che questa Italia calunniata troverà nel suo patriottismo il coraggio o la forza per sorgere a nuova assistenza economica e finanziaria, siccome coll'ardimento e colla concordia ha saputo mostrare all'Europa ed al mondo civile che essa non era nè il punto geografico di Metternich, nè la terra dei morti di Lamartine. Nobili parole coteste alle quali ha fatto plauso il Senato, e mi associo ancor io di grandissimo cuore.

Ma quando un paese, esaurite già le principali risorse, spende ancora, come facciam noi, due terzi di un milione al giorno più che non abbia di entrata, quando questo paese non può altrove che in se stesso trovare i mezzi che gli facciano ricuperare il credito perduto, gli uomini anche i più discreti sentono il bisogno di soggiungere, che bisogna adoperare altri argomenti, e mettere in uso altre armi per aver intiero diritto ad usare questo linguaggio; conciossiachè, sia forza combattere strenuamente per vincere e costringere al silenzio questi volgari od illustri avversari, che dall'alto della tribuna francese ci hanno gettato in sul viso questa accusa codarda, che noi Italiani così superbi delle nostre franchigie, ricusiamo di fare i sacrifici di danaro che sono necessari per conservare le nostre libertà e mantenere incolume l'onore della Nazione.

Per la qual cosa, o Signori, io mi sono ancora più consolato delle altre dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio, delle quali mi piace prendere atto innanzi a voi, che affermano la necessità di mettere a contributo la Nazione per ottenere che le entrate dello Stato si accrescano almeno di un centinaio di milioni; ed è colla massima soddisfazione dell'animo che ho inteso dire nella seduta di ieri, che il Ministero si tiene grandemente e indefessamente preoc-

cupato della suprema e indeclinabile urgenza di appa-  
recchiare tutti quegli altri rimedi, per mezzo dei quali,  
e per diverse vie si possa finalmente ottenere, non  
dirò l'assoluto pareggio, ma giungere in qualche modo  
ad un assetto regolare dei nostri bilanci.

Perciò con più lieto animo mi accosterò a rendere  
il voto a questo articolo, che suona voto di fiducia al  
Ministero.

Nell'atto tuttavia di rendere il partito favorevole così  
all'articolo che all'intero disegno di legge, dichiaro di  
credere fermamente, ed ho gran bisogno di credere,  
che il Ministero rimanendo all'altezza dell'ardua mis-  
sione che tiene dalla fiducia della Corona e del Parla-  
mento, saprà religiosamente mantenere la data parola,  
e di qui a tre mesi il gran problema *dell'essere* o del  
*non essere* sarà per opera sua portato praticamente in-

nanzi al Parlamento in termini chiari, precisi, e stringenti.

Questo ho bisogno di credere, imperocchè se altri-  
menti avvenisse, se mai, tolga Dio che ciò avvenga,  
il signor Presidente del Consiglio ed i suoi colleghi  
si addormentassero all'ombra di un successo passeg-  
gero ottenuto per abilità parlamentare, io non mi  
saprei perdonare giammai di avere per atto di fiducia  
e per meglio assicurare l'esistenza di un Ministero,  
qual che esso sia, messo a repentaglio la vita ben al-  
trimenti preziosa della Nazione.

*(L'oratore riceve al suo banco le congratulazioni di  
molti suoi colleghi)*

*Voci:* a domani, a domani.

**Presidente.** A domani il seguito della discus-  
sione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).